

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

Area Dipartimentale Economico e Gestionale

U.O. Acquisti Aziendali

Direttore: Annarita Monticelli



Agli O.E. che hanno superato la fase relativa al possesso dei requisiti minimi

LETTERA INVITO INCLUSIVA DI CAPITOLATO TECNICO RELATIVA ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER L'ATTIVAZIONE DI UN PERCORSO DI PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE VOLTO ALL'INTRODUZIONE DI PERCORSI SOCIO-RIABILITATIVI PER L'AUTONOMIA OCCUPAZIONALE POSSIBILE PER UTENTI IN CARICO AL DSM DP DELL'AMBITO TERRITORIALE DI RAVENNA, AI SENSI DELL'ART. 65 DEL D.LGS 50/2016. VALORE COMPLESSIVO A BASE D'ASTA € 320.000,00 ALL'ANNO AL NETTO DELL'IVA, DI CUI € 10.000,00 A BASE D'ASTA PER LA FASE DI RICERCA E PROGETTAZIONE DURATA ANNI 2 CON POSSIBILITA' DI PROROGA DI MESI 4.
CIG: 73476722C0

RUP: ORIETTA VERSARI

- | | |
|---------|---|
| ART. 1 | PREMESSA - INFORMAZIONI GENERALI DI GARA – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE |
| ART. 2 | OGGETTO DEL SERVIZIO, QUANTITA' E VALORE DELL'APPALTO |
| ART. 3 | CONTESTO DI RIFERIMENTO ED OBIETTIVI |
| ART. 4 | MODALITA' OPERATIVE |
| ART. 5 | FINANZIAMENTO |
| ART. 6 | DURATA DEL SERVIZIO E OPZIONI |
| ART. 7 | PREZZI – ADEGUAMENTO PREZZI |
| ART. 8 | MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA |
| ART. 9 | GARANZIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA |
| ART. 10 | PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.), DI CONSORZI E DI IMPRESE UNITE IN RETE |
| ART. 11 | CESSIONE E SUBAPPALTO |
| ART. 12 | AVVALIMENTO |
| ART. 13 | MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE |
| ART. 14 | MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA |
| ART. 15 | COMUNICAZIONI E ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE DI GARA |
| ART. 16 | AGGIUDICAZIONE E SUCCESSIVI ADEMPIMENTI |
| ART. 17 | DANNI DA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E POLIZZA ASSICURATIVA IN CAPO ALL'AGGIUDICATARIO |
| ART. 18 | SICUREZZA SUL LAVORO – COSTI DELLA MANODOPERA |
| ART. 19 | LICENZE, AUTORIZZAZIONI, TUTELA DEI LAVORATORI E ALTRI OBBLIGHI NORMATIVI |
| ART. 20 | STIPULA DEL CONTRATTO |
| ART. 21 | PENALITA' E CLAUSOLE DI RISOLUZIONE |
| ART. 22 | DIRETTORE DELL'ESECUZIONE |
| ART. 23 | FATTURAZIONE, PAGAMENTO E CESSIONE DEL CREDITO |
| ART. 24 | OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ IN CAPO ALL'AGGIUDICATARIO |
| ART. 25 | FORO COMPETENTE |
| ART. 26 | INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. N.196/2003 |
| ART. 27 | OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI |
| ART. 28 | SOCCORSO ISTRUTTORIO |
| ART. 29 | OBBLIGHI DI INTEGRITA' E DI AMMINISTRAZIONE APERTA |
| ART. 30 | FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE, PROCEDURE CONCORSUALI |
| ART. 31 | NORME DI RINVIO. |

Con avviso pubblicato sul profilo del committente il giorno 11.07.2017 è stata attivata la procedura negoziata per l'affidamento in oggetto, secondo la disciplina prevista dal D. Lgs. 50/2016, dalla presente lettera d'invito comprensiva del capitolato tecnico, che regolano la partecipazione alla gara, lo svolgimento della stessa e le disposizioni contrattuali.

Ciò premesso, codesto Spett.le Operatore Economico, avendo superato la fase relativa alla verifica del possesso dei requisiti minimi, è invitato alla procedura negoziata per "per l'attivazione di un percorso di partenariato per l'innovazione volto all'introduzione di percorsi socio-riabilitativi per l'autonomia occupazionale possibile per utenti in carico al dsmdp dell'ambito territoriale di Ravenna, ai sensi dell'art. 65 del d.lgs 50/2016", per partecipare alla quale dovrà far pervenire il plico offerta secondo le modalità di seguito indicate.

NB: SI SOTTOLINEA CHE, PER FACILITARE LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA E PER GARANTIRE LA MASSIMA TRASPARENZA, TUTTI I DOCUMENTI ALLEGATI ALLA PRESENTE LETTERA INVITO, COMPRESI I MODULI ED I FAC-SIMILI, SONO PUBBLICATI – UNITAMENTE ALLA STESSA LETTERA INVITO - SUL SITO AZIENDALE <https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/publicita-legale/gare>, NELLA SEZIONE DEDICATA ALLA PROCEDURA DI GARA IN CONTESTO. Gli operatori economici che hanno superato la fase relativa al possesso dei requisiti di minima e che sono invitati alla presente procedura dovranno pertanto scaricare tutti gli allegati della lettera invito dal sito della Stazione Appaltante.

Art. 1

PREMESSA - INFORMAZIONI GENERALI DI GARA – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La presente procedura indetta dall'Azienda USL della Romagna è regolata dal D.Lgs. 50/2016 – Codice dei Contratti Pubblici (così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 56/2017) ed espletata ai sensi e per gli effetti degli artt. 65 del D.Lgs. 50/2016, mediante procedura negoziata.

Il Responsabile del Procedimento (RUP) della presente gara, nonché responsabile ai fini della verifica dei requisiti di partecipazione mediante il sistema AVCPASS, è la dott.ssa Orietta Versari tel- 0541-707793 , mail: orietta.versari@auslromagna.it –, PEC acquisti@pec.auslromagna.it (salvo variazioni organizzative).

La presente lettera invito, i documenti di gara, le risposte agli eventuali quesiti e le informazioni inerenti al procedimento di gara fino alla sua conclusione, sono pubblicati sul profilo del committente:

<https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/publicita-legale/gare>.

Pertanto, ogni successivo riferimento al profilo del Committente è da intendersi riconducibile al suddetto link che i partecipanti sono tenuti periodicamente a consultare.

Ai sensi dell'art. 74, c. 4 del D. Lgs. 50/2016, eventuali ulteriori informazioni sulla documentazione di gara devono essere chieste esclusivamente **per iscritto** almeno **10 giorni** prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte. Le relative risposte sono pubblicate, ai sensi dell'art. 74 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, tempestivamente e comunque almeno 6 giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte, sul profilo del committente

<https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/publicita-legale/gare> nella sezione "Bandi di gara". **A tale scopo i partecipanti sono tenuti a consultare periodicamente il profilo committente indicato.**

Le eventuali richieste da parte degli operatori economici, devono essere inoltrate via e-mail all'indirizzo PEC acquisti@pec.auslromagna.it per la necessaria protocollazione in entrata e per conoscenza all'indirizzo mail del RUP ed al referente amministrativo, Dr.ssa Ughetta Mengucci, ughetta.mengucci@auslromagna.it.

Il contratto è stipulato a cura del Direttore dell'U.O. Acquisti Aziendali, e parimenti le eventuali integrazioni accessorie, nelle forme e modalità indicate al presente documento.

Costituiscono parte integrante della presente lettera invito tutti gli allegati sotto riportati:

ALLEGATI	DESCRIZIONE
Allegato A	Scheda Fornitore
Allegato B	Patto d'Integrità
Allegato C	Elenco Lotto – CIG - cauzione provvisoria
Allegato D	Informativa ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.li. per i servizi di natura intellettuale
Allegato E	DGUE – Documento di gara unico europeo
Allegato F	Schema Offerta Economica
Allegato F1	Costi Sicurezza – Costi Manodopera

Requisiti di partecipazione richiesti a pena di esclusione:

Requisiti generali:

la non sussistenza di cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016 o di qualsiasi altra causa di esclusione o divieto a contrarre con la pubblica amministrazione.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

Ai sensi dell'art. 65, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 si informa che la SA si riserva, sulla base degli obiettivi indicati nel presente documento, di decidere, dopo la fase di presentazione delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione del partenariato per l'innovazione, qualora le offerte non soddisfino il pieno raggiungimento degli obiettivi, anche di ricerca, sottesi alla procedura negoziata in contesto.

Art. 2

OGGETTO DEL SERVIZIO, QUANTITA' E VALORE DELL'APPALTO

La procedura ha per oggetto "l'attivazione di un percorso di partenariato per l'innovazione volto all'introduzione di percorsi socio-riabilitativi per l'autonomia occupazionale possibile per utenti in carico al dsmdp dell'ambito territoriale di Ravenna, ai sensi dell'art. 65 del d.lgs 50/2016".

Tale attività è finalizzata a realizzare progetti individualizzati preordinati a supportare le persone a raggiungere uno stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non solamente l'assenza di malattia o infermità.

La gara è indetta dall'Azienda USL della Romagna che opera come "stazione appaltante" conformemente alla Legge Regionale n. 22 del 21/11/2013 che ha costituito l'Azienda Unica della Romagna a partire dal 01/01/2014.

Il valore complessivo dell'appalto per il servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D.Lgs 50/2016, è fissato in presunti e complessivi € 320.000,00 quale valore complessivo dell'appalto a base d'asta all'anno al netto dell'iva, di cui € 10.000,00 a base d'asta per la fase di ricerca e progettazione.

Il progetto di innovazione verrà attivato, in via sperimentale, a favore degli utenti in carico ai CSM di Ravenna, Lugo e Faenza. Si prevede un numero stimato complessivo di circa 50 progetti all'anno

Art. 3

CONTESTO DI RIFERIMENTO ED OBIETTIVI

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha indicato quale obiettivo dei Servizi di Salute Mentale quello di supportare le persone a raggiungere *uno stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non solamente l'assenza di malattia o infermità.*

Sebbene questa affermazione possa sembrare ambiziosa ci sollecita comunque a riflettere su come l'esito di guarigione, intesa nel senso racchiuso nel concetto di recovery, sia determinato dall'interazione di cura e determinanti sociali di salute (casa, lavoro, affetti, socialità) tanto che questo concetto viene rinforzato sempre dall'OMS, che nel Piano d'azione per la Salute Mentale 2013-2020 al punto 50 recita: *"...un approccio multisettoriale è necessario laddove i servizi sostengono le persone nelle diverse fasi della vita e, se necessario, facilitano il loro accesso a diritti fondamentali quali l'impiego lavorativo (inclusi i programmi di reinserimento), le opportunità abitative e formative, la partecipazione ad attività nella comunità e a programmi dotati di senso"*.

E' evidente che all'interno di questa cornice l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e disabili a causa della malattia mentale è un intervento cruciale nell'offerta di attività dei Servizi di Salute Mentale. Esso presenta evidenti vantaggi quali una buona opportunità di integrazione sociale, di prevenzione di stati di inattività ed emarginazione, di miglioramento delle capacità sociali e comunicative, di produzione di un reddito che aiuti ad uscire dalla spirale dell'assistenzialismo e a contribuire a pieno titolo allo sviluppo della comunità cui si appartiene.

A supporto di tale importanza il Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche dell'AUSL della Romagna, recependo le normative della Regione Emilia Romagna, ha messo in campo diverse azioni

- Attivazioni percorsi di Individual Placement Support (IPS);
- Tirocini formativi di tipo C e D;
- Partecipazione all'attuazione della Legge Regionale n.14/2015 per l'inserimento lavorativo di persone in condizioni di fragilità;
- Collaborazione con gli Enti di Formazione accreditati per facilitare la frequenza a corsi di formazione, orientamento e riqualificazione;

Tutte le azioni fin qui elencate offrono diverse opportunità ad una larga parte della popolazione svantaggiata e con disabilità conseguente alla malattia mentale, ma l'esito fin qui osservato è che lo sbocco lavorativo offerto è quello afferente al lavoro dipendente e con profili professionali standard, cosa che apre alcune questioni:

- Le opportunità occupazionali soprattutto legate al mercato del lavoro e con contratti di dipendenza è in forte contrazione negli ultimi anni per cui le opportunità di accesso al mondo del lavoro con contratto regolare si sono ridotte. Le fasce giovanili e le donne sono quelle maggiormente penalizzate.
- La popolazione di persone che accede ai Servizi di Salute Mentale è cambiata negli anni rendendo più eterogeneo il panorama sia delle risorse e competenze in loro possesso che dei livelli di disabilità. Oggi osserviamo:
 - Giovani all'esordio con buon livello di istruzione, competenze linguistiche e informatiche e basso livello di disabilità;
 - Persone con anni di malattia, alti livelli di disabilità sia sul piano delle competenze lavorative

- Persone che sono uscite dal mondo del lavoro a causa della malattia, ma ancora con competenze lavorative accanto ad aree di vulnerabilità;
- Donne che hanno buone competenze "domestiche", ma a causa di alcune disabilità connesse alla malattia e allo stigma che a questa si accompagna non riescono da sole ad essere imprenditrici di se stesse;
- Persone con malattia mentale autori di reato che necessitano di ricostruire il loro reiningresso nella comunità;
- Stranieri con difficili storie migratorie e che esprimono mix di competenze e disabilità all'interno di cornici culturali e valoriali diverse.

Un ulteriore elemento di complessità, nella progettazione di percorsi riabilitativi finalizzati all'inclusione lavorativa è data dal fatto che le persone con disabilità connessa alla malattia mentale hanno, a parità di diagnosi categoriale, profili di funzionamento che ne orientano obiettivi e bisogni riabilitativi/formativi molto diversi, per cui la garanzia del raggiungimento dell'esito del percorso avviato è in funzione della massima individualizzazione possibile del percorso, sempre congruente con il piano di trattamento individualizzato.

Alla luce di quanto esposto e delle esperienze fatte in partnership con la cooperazione sociale di tipo B in programmi di "supported employment" modificati sulla base delle esigenze della popolazione e delle caratteristiche del territorio, precedentemente citate, e all'interno del progetto "Idealmente", per un nuovo modello di incubatore per favorire la nascita di imprese promosse da persone in condizione di disabilità psichica, promosso dall'Assessorato Scuola, Formazione Professionale, Università e Ricerca, Lavoro della Regione Emilia-Romagna negli anni 2014-2015 e attuato da una coop di tipo B e un'agenzia specializzata, il DSMDP dell'AUSL della Romagna ha avviato una serie di riflessioni

- Gli attuali dispositivi di legge sopra esposti producono tassi di occupazione che si aggirano intorno al 30-40% per l'IPS e al 15-20% per gli altri percorsi.
 - Questo ci dice che ci sono fette di popolazione afferenti ai nostri servizi che nonostante tutti i dispositivi a disposizione sopra elencati per l'attivazione di percorsi formativi di avvicinamento al lavoro non riescono ad acquisire competenze lavorative standard e flessibili necessarie per entrare nel mondo del lavoro profit e non così come strutturato ad oggi. Si tratta di persone la cui disabilità e la capacità di apprendere/riattivare le abilità necessarie per la ripresa del ruolo lavorativo è fortemente connessa ai disturbi cognitivi presenti nelle malattie dello spettro schizofrenico, ma non solo. Spesso i disturbi cognitivi vengono identificati con memoria, attenzione e simili, invece in questo ambito si fa riferimento a capacità quali differenziazione cognitiva, cognizione sociale, problem solving, pianificazione...che condizionano i processi di apprendimento, esecuzione, flessibilità e autonomia richiesti da un ruolo lavorativo.
- Che non si può più solo rimanere nell'ambito di un lavoro dipendente, ma bisogna ampliare il panorama del lavoro includendo percorsi di inserimento lavorativo fondati sulla capacità imprenditoriale delle persone sia come auto impiego che di tipo cooperativistico puntando su rami di impresa promossi anche da soggetti con disabilità psichica
 - La sperimentazione all'interno del progetto "Idealmente" ha evidenziato che è possibile, ma quello che necessita è poi la costruzione di una rete territoriale che è stata definita di "mercato responsabile" e il supporto all'accesso a finanziamenti attraverso il microcredito e forme simili. E' in questa prospettiva che si vuole sperimentare il partenariato per l'innovazione, quale modalità innovativa che, con il coinvolgimento del terzo settore, favorisce un'attività di ricerca finalizzata allo sviluppo di forme diverse di riabilitazione nell'ambito del lavoro.

Queste considerazioni ci portano a chiedere al terzo settore la presentazione di progetti relativi all'introduzione di percorsi socio riabilitativi per l'autonomia occupazionale possibile.

Il progetto di innovazione verrà attivato, in via sperimentale, a favore degli utenti in carico ai CSM di Ravenna, Lugo e Faenza. Si prevede un numero stimato complessivo di circa 50 progetti all'anno.

Target di popolazione:

1. persone adulte, di ambo i sessi, con disabilità conseguente alla malattia mentale e disabilità cognitive sopra descritte che ne condizionano l'apprendimento per cui necessitano di un percorso supportato in situazione attraverso un tutor ad elevata intensità riabilitativa che li aiuti a costruire profili professionali "su misura", persone non collocabili negli altri tipi di percorso attuati dal DSMDP (IPS; tirocini formativi di tipo C e D; partecipazione all'attuazione L.14/2015)
2. giovani adulti con diagnosi dello spettro autistico con assente disabilità intellettiva che transitano dal percorso scolastico al mondo del lavoro;
3. giovani all'esordio che hanno assolto l'obbligo scolastico ma sono comunque portatori di profili di gravità tali per cui il mantenimento di un ruolo sociale valido, in questo caso di tipo lavorativo, non è finalizzato solo all'esercizio di ruolo e al reddito, ma anche alla prevenzione dell'instaurarsi

Per le persone al punto 1 e 2 l'obiettivo sarà creare profili professionali che, partendo da competenze e punti di forza della persona, siano finalizzati ad una collocabilità che tenga conto delle difficoltà superabili anche attraverso le necessarie facilitazioni (orari ridotti o flessibili, ambienti poco affollati, mansioni ripetitive ecc.).

Per le persone al punto 3 l'obiettivo sarà l'attivazione di percorsi di orientamento e sviluppo di progettualità che possano avviarli ad attività anche autonome attraverso start up, microfinanziamento, altro e/o comunque in forte contrasto alla perdita di ruolo che prelude all'emarginazione sociale e l'isolamento.

Art. 4 MODALITA' OPERATIVE

Art. 4.1 Strumenti

Tutti i progetti dovranno essere basati sulla costruzione di percorsi individualizzati che tengano conto sia delle potenzialità che delle difficoltà specifiche di ciascun utente offrendo a questi:

- un approccio al lavoro in una situazione supportata ma inserita in un ciclo produttivo reale, dove viene guidato e affiancato sia da professionisti/artigiani esperti nel settore in grado di attivare e passare competenze, che da educatori in modo da coniugare nello stesso setting l'apprendimento delle competenze lavorative e relazionali e comportamentali necessarie alla costruzione di un profilo di collocabilità. L'apprendimento in situazione aggira il problema, che spesso mina il raggiungimento degli esiti, della generalizzazione delle abilità acquisite in setting istituzionali o comunque virtuali
- un supporto metodologico a coloro che hanno idee e competenze per sviluppare progetti di imprenditorialità individuale o cooperativistici.

Per ciascun percorso individualizzato dovranno essere definiti altresì, congiuntamente all'equipe inviante dell' UOC CSM del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche dell'Azienda USL Romagna, ambito di Ravenna gli obiettivi e gli esiti perseguibili sia intermedi che nel lungo periodo e le modalità di valutazione e monitoraggio.

Art. 4.2 Avvio dei progetti:

La fase di valutazione e osservazione dell'utente è in capo all'equipe curante dell'U.O. CSM, che provvederà, attraverso un proprio operatore, a compilare la scheda di presentazione e ad interfacciarsi con l'OE aggiudicatario della presente procedura di partenariato per l'innovazione per la relativa presentazione. Il processo mira ad individuare, assieme all'utente e ad eventuali altre persone significative (famigliari), il percorso progettuale più idoneo.

L'Operatore Economico Aggiudicatario della presente procedura di partenariato dovrà procedere ad avviare tutti i percorsi tecnici e amministrativi necessari all'attivazione dei progetti.

Il prezzo posto a base d'asta è comprensivo dell'eventuale indennità di partecipazione al progetto da corrispondere direttamente all'utente.

Art. 4.3 Territorio

Costruzione di un network territoriale che in partership con l'operatore economico aggiudicatario costruisca quel "mercato responsabile" che permetta la reale collocazione di coloro che raggiungono gli esiti a fine percorso

Art. 4.4 – Prescrizioni inerenti il personale

Il personale impiegato nelle diverse attività finalizzate all'espletamento del servizio oggetto della presente procedura deve essere in possesso di un adeguato livello di professionalità, certificato da titoli di studio e qualifiche professionali conformi alle normative vigenti.

L'OE aggiudicatario dovrà garantire la gestione del servizio attraverso personale di comprovata esperienza, ivi compresi i professionisti/artigiani esperti nel settore in grado di attivare e passare competenze agli utenti.

Per quanto concerne gli educatori professionali impiegati nell'esecuzione del servizio gli stessi dovranno essere in possesso di:

- diploma universitario di educatore professionale, conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30/12/1992, n. 502, e successive modificazioni o titoli riconosciuti equipollenti;
- titoli dichiarati equivalenti alla Laurea in Educazione professionale (abilitante alla professione sanitaria di educatore professionale) ai sensi del comma 2, art. 4, della legge 42/99 e del DPCM 26 luglio 2011;
- diploma di laurea in scienze dell'educazione/educatore sociale/pedagogia/progettazione e gestione dell'intervento educativo nel disagio sociale e altri diplomi di laurea magistrale o specialistica in materia di scienze dell'educazione;
- titoli dichiarati equipollenti all'educatore professionale ai sensi del D.M. 27 luglio 2000;
- attestato di abilitazione per educatore professionale rilasciato ai sensi del D.M. 10 febbraio 1984 e del D.M. 8 ottobre 1998, n. 520;

- diploma di laurea di educatore professionale rilasciato nell'ambito della facoltà di scienze dell'educazione e di scienze della formazione;
- attestato regionale di qualifica professionale ai sensi della Direttiva Comunitaria 51/92 rilasciata al termine del corso di formazione attuato nell'ambito del Progetto APRIS della regione Emilia Romagna o di analoghi progetti di altre regioni;
- diploma di laurea in pedagogia, in scienze dell'educazione, in scienze della formazione con indirizzo non inerente l'insegnamento scolastico (ad es. educatore professionale, educatore non scolastico), diploma di laurea in educatore sociale;
- Diploma di laurea in psicologia e svolgimento di corsi di formazione della durata complessiva di cento ore, inerenti tematiche educative e di comunità;
- Diploma di laurea ad indirizzo sociologico e svolgimento di corsi di formazione della durata complessiva di centocinquanta ore, inerenti tematiche educative e di comunità;
- Diploma di scuola secondaria di secondo grado, unitamente ad un periodo di tirocinio o volontariato continuativo in ambito educativo di almeno ventiquattro mesi. Sarà ritenuto elemento ulteriormente qualificante se il periodo svolto sarà stato in strutture residenziali e semiresidenziali dotate di personale con diploma di laurea in educatore professionale ai sensi del D.M. 520/98.

Art. 4.5 – Diritti d'autore

I diritti di proprietà intellettuale riferiti ai progetti presentati saranno acquisiti dall'AUSL della Romagna, senza che gli operatori economici possano nulla pretendere per la loro formulazione.

Art. 5

FINANZIAMENTO:

Le prestazioni oggetto della presente procedura di partenariato per l'innovazione rientrano tra quelle previste all'art. 3 - septies "Integrazione Socio Sanitaria" del D. Lgs. n. 502/92 smi "Prestazioni socio sanitarie ad elevata integrazione sanitaria, caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria" comprese nei livelli essenziali d'Assistenza Sanitaria, di cui al DPCM 12.01.2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502". In considerazione del target di utenti coinvolti e della necessità di promuovere, per alcuni di loro, progetti ad elevata integrazione socio-sanitaria, coinvolgendo ed attivando anche gli enti locali territorialmente competenti nella presa in carico e nelle attività conseguenti, la relativa spesa potrà essere oggetto di condivisione con gli stessi.

Art. 6

DURATA DEL SERVIZIO E OPZIONI

Il servizio che verrà sviluppato in esito alla fase progettuale e di ricerca in oggetto avrà durata biennale con possibilità di proroga per ulteriori 4 mesi.

Il servizio di cui all'oggetto avrà **durata biennale (24 mesi)** decorrente dalla data di stipulazione del relativo contratto da parte del Direttore dell'U.O. Acquisti Aziendali, o dalla data in cui l'Amministrazione potrà dare avvio all'esecuzione relativamente alle prestazioni che debbano essere rese anticipatamente, ai sensi dell'art. 32 c.13 D. Lgs. 50/2016, fermo restando il rispetto del termine dilatorio previsto dall'art. 32 c.9 del D.Lgs. 50/2016.

Il servizio dovrà essere attivo entro il termine indicato nel contratto, salvo diversi accordi con l'AUSL della Romagna.

Alla scadenza della durata iniziale del contratto, questo potrà essere prorogato, alle medesime condizioni, per un periodo di mesi 4, tempo stimato necessario allo svolgimento delle procedure di gara ed in ogni caso fino alla stipulazione del nuovo contratto, nel rispetto del termine dilatorio previsto dall'art. 32 c.9 D.Lgs. 50/2016 e di tutti gli adempimenti post-gara richiesti dal D. Lgs. n. 50/2016, fermo restando che, al fine di evitare soluzioni di continuità nel presente servizio - l'aggiudicatario rimane impegnato ad eseguire l'appalto fino all'effettivo subentro del nuovo fornitore e quindi anche per un periodo superiore a 4 mesi. Mentre per l'Azienda USL la proroga è discrezionale, l'aggiudicatario resta impegnato durante tutto il periodo della proroga all'esecuzione del contratto alle medesime condizioni di aggiudicazione ovvero a condizioni migliorative, nessuna esclusa.

Conformemente a quanto espresso all'art. 1, c. 3, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135) - e tenuto altresì conto degli specifici obblighi di cui agli artt. 19 e 21 della L.R. Emilia-Romagna 24 maggio 2011 e art. 1, c. 449, L. 27 dicembre 2006, n. 296, che impongono agli Enti del SSN di approvvigionarsi attraverso le convenzioni stipulate da Consip Spa o dalla centrale regionale di committenza - , il committente risolve il contratto stipulato qualora durante la sua validità temporale le sopradette centrali di committenza di riferimento (Intercent-ER e/o Consip Spa)

rendano disponibili convenzioni, accordi quadro o analoghi strumenti di acquisizione aventi per oggetto identico e/o analogo servizio.

Qualora prima della scadenza contrattuale intervengano diverse disposizioni normative o siano impartite nuove direttive, anche cliniche, da parte dello Stato o della Regione Emilia-Romagna per la centralizzazione, o la modifica delle prestazioni da svolgere, che non consentano di proseguire nell'affidamento dell'attività oggetto del presente appalto, il committente si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto senza che l'aggiudicatario possa pretendere alcun compenso o rimborso o muovere eccezioni di sorta.

Art. 7

PREZZI – ADEGUAMENTO PREZZI

Il prezzo offerto in gara - sulla cui base si è conseguita l'aggiudicazione definitiva - resta invariato per tutta la durata del contratto e per l'eventuale proroga, salva la possibilità di adeguamento dei prezzi ai sensi dell'art. 106, c. 1 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, che verrà negoziata ed eventualmente riconosciuta, solo in caso di accertato aumento dei costi derivanti da variazioni del CCNL di categoria nei limiti dell'aumento dell'indice Istat FOI.

Pertanto, il prezzo offerto è corrisposto dal committente è ritenuto congruo dall'appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie stime, alle proprie indagini.

L'importo del servizio deve intendersi omnicomprensivo, con l'esclusione della sola I.V.A., pertanto la fornitura del servizio deve comprendere tutto quanto è necessario per espletare a regola d'arte il servizio oggetto dell'appalto e tutto quanto richiesto nella documentazione di gara.

Sono altresì a carico del fornitore selezionato tutte le spese ed oneri conseguenti a responsabilità civile verso terzi del servizio stesso. Gli oneri fiscali sono in conformità alle leggi vigenti.

Il prezzo corrisposto si intende automaticamente adeguato, senza necessità di ulteriori rinegoziazioni, agli eventuali **costi standardizzati** ove definiti o agli eventuali prezzi di riferimento di cui all'art. 15, c. 13, lett. b) del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135), i quali potrebbero essere fissati durante l'esecuzione del contratto, a condizione che: (a) gli stessi siano migliorativi rispetto al prezzo offerto, e (b) il prezzo offerto presenti uno scostamento rispetto al costo standardizzato o al prezzo di riferimento pari o superiore al 20%. In tale caso, gli eventuali costi standardizzati o prezzi di riferimento migliorativi si intendono accettati dagli operatori economici contraenti, e gli stessi rinunciano a promuovere azione od opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Art. 8

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Per partecipare alla gara di cui trattasi la Ditta dovrà inoltrare apposita offerta composta da:

- "BUSTA A" documentazione amministrativa
- "BUSTA B" offerta tecnica
- "BUSTA C" offerta economica

Le offerte devono pervenire entro e non oltre il seguente termine perentorio:

Ore 13:00 del giorno 25 gennaio 2018

pena l'esclusione dalla gara, al seguente indirizzo:

**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA
U.O. Acquisti Aziendali - CESENA
Edificio B – 1° PIANO
V.le 1° Maggio, 280
47522 PIEVESESTINA DI CESENA (FC)**

Il plico può essere inviato a mezzo del Servizio Postale di Stato ovvero mediante corrieri privati o agenzie di recapito ovvero con consegna diretta nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00, fino al termine perentorio sopra indicato.

Il recapito dell'offerta è ad esclusivo rischio dell'offerente, pertanto l'Azienda declina ogni responsabilità in ordine a disguidi postali o di altra natura che ne impediscano il recapito entro il termine stabilito.

E' ammessa la sostituzione/integrazione dell'offerta, purché pervenga **entro il termine di scadenza sopra indicato**; in tal caso l'opzione dovrà essere espressamente dichiarata dalla ditta sul frontespizio del plico consegnato in sostituzione/integrazione.

Ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine non sarà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di quella precedente.

Non è in alcun caso ammissibile la richiesta di ritiro dell'offerta da parte di un concorrente dopo la scadenza

previste dalla normativa vigente.

Il plico contenente l'offerta deve recare a margine le seguenti informazioni:

- L'oggetto dell'appalto: "PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER L'ATTIVAZIONE DI UN PERCORSO DI PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE FINALIZZATO ALL'INTRODUZIONE DI PERCORSI SOCIO- RIABILITATIVI PER L'AUTONOMIA OCCUPAZIONALE POSSIBILE PER UTENTI IN CARICO AL DSMDP DELL'AMBITO TERRITORIALE DI RAVENNA, AI SENSI DELL'ART. 65 DEL D. LGS. N. 50/2016.;

-La ragione sociale e l'indirizzo del concorrente (nel caso di RTI o consorzi o imprese riunite in rete, come disciplinato in apposito articolo del presente documento).

Pena esclusione:

1. non sono ammesse offerte incomplete o condizionate, né sono accettate offerte alternative;
2. le offerte devono essere redatte in lingua italiana;
3. le offerte devono essere contenute in un plico: (a) non trasparente, (b) chiuso, (c) debitamente sigillato con strumenti idonei a garantire l'ermetica e inalterabile chiusura a fronte di eventuali manomissioni, e quindi controfirmato e timbrato sui lembi chiudibili dal concorrente;
4. l'offerta economica deve essere separata dall'offerta tecnica e dalla documentazione amministrativa; né, parimenti, elementi concernenti il prezzo possono essere indicati in buste diverse dalla dedicata offerta economica.
5. Il plico di cui al precedente punto 3 deve contenere n. 3 buste, ed in particolare:
 - a. Busta A - documentazione amministrativa;
 - b. Busta B - offerta tecnica;
 - c. Busta C - offerta economica.

Ciascuna delle suddette buste, non trasparenti, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, dovranno riportare:

- **gli estremi dell'offerente,**
 - **l'oggetto della gara,**
 - **l'indicazione del tipo di busta (es. Busta A documentazione amministrativa)**
- e contenere quanto di seguito indicato:

BUSTA A- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Tale busta, chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà riportare la dicitura "**Busta A - Documentazione amministrativa**", **l'oggetto della gara e gli estremi del concorrente**; tale busta deve contenere quanto richiesto dal punto n. 1 al punto n. 20 compreso.

In caso di irregolarità, in particolare di mancanza, di incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale e non essenziale nella documentazione richiesta nella Busta A, si applica l'art. 83 c. 9 del D. Lgs. 50/2016.

NB: costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

1. **elenco** della documentazione prodotta;
2. **Scheda fornitore** come da allegato A), contenete, ai sensi dell'art. 80. comma 6 D.lgs 50/2016 , l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) per l'invio, da parte della stazione appaltante, di tutte le comunicazioni relative alla presente procedura di gara, comprese quelle previste dall'art. 80 D.lgs 50/2016. Detto documento è pubblicato e scaricabile sul profilo committente <https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblicita-legale/gare>;
3. **Copia del presente lettera invito** debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da persona dotata di idonei poteri di firma. Detto documento - pubblicato sul profilo committente <https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblicita-legale/gare> - è immodificabile, e pertanto qualsiasi eventuale variazione dello stesso è ritenuta nulla e come non apposta. La produzione di detto documento munito di valida sottoscrizione equivale a manifestazione incondizionata di volontà da parte del concorrente ad accettare le clausole contrattuali regolanti il presente appalto. *(Gli ulteriori allegati soggetti a compilazione non devono essere presentati sottoscritti per accettazione nella versione non compilata, ma solo nella versione debitamente compilata);*
4. **patto di integrità** (Allegato B), debitamente sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa o da persona dotata di idonei poteri di firma. Detto documento, pubblicato sul profilo committente <https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblicita-legale/gare>, è immodificabile e pertanto qualsiasi eventuale variazione dello stesso è ritenuta nulla;

5. copia della **ricevuta di pagamento** comprovante l'avvenuto versamento, entro il termine perentorio della presentazione dell'offerta, della contribuzione dovuta ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge n. 266 del 23/12/2005, a favore dell'Autorità medesima, secondo le modalità di cui alla deliberazione dell'A.N.AC. n. 1377 del 21 dicembre 2016 o successiva delibera pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara". È dovuta da ogni partecipante e valevole per l'intera durata del contratto principale. Le modalità di effettuazione del versamento in oggetto e ogni altra indicazione utile al riguardo sono consultabili direttamente sul sito dell'Anac al seguente indirizzo:

<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi>; c/o l'Anac è altresì attivo il Contact Center al numero verde 800-896936.

L'avvenuto pagamento deve intendersi quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente.

Si precisa che l'importo del CIG è comprensivo dell'importo del contratto principale biennale e dell'importo dell'eventuale proroga (4 mesi), ai sensi dell'art.35 comma 4 del D.L.gs. 50/16.

Si precisa altresì che il contributo deve essere corrisposto, da parte delle ditte offerenti, solo per la partecipazione ai lotti di importo superiore a € 150.000,00.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass/Banca dati nazionale operatori economici. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara in relazione al lotto per il quale non è stato versato il contributo, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

6. documento in originale comprovante la costituzione, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, di idonea **garanzia provvisoria**, corrispondente al 2% dell'importo complessivo del contratto principale biennale del lotto posto a base d'asta. La dimostrazione del possesso delle certificazioni ex art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 deve avvenire per tramite di fotocopia del certificato in corso di validità, accompagnato da dichiarazione di conformità all'originale.
7. ai sensi dell'art. 93 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, **dichiarazione** originale di un fidejussore contenente l'impegno a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016; si precisa che detta dichiarazione d'impegno potrà essere contenuta anche nel documento di garanzia di cui al punto precedente. La dichiarazione di cui al presente punto non è dovuta dalle microimprese, piccole e medie imprese e dai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;
8. **Informativa, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. per i servizi di natura intellettuale** (Allegato D): scaricabile all'indirizzo internet <https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblicita-legale/gare>, da compilare nella parte di competenza dell'offerente e sottoscritta dal soggetto avente titolo, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, per ricevuta e presa visione
9. **documento** in originale o in copia, anche semplice, che **attesti i poteri di firma** di chi sottoscrive e impegna l'operatore economico, nel caso in cui non sia il legale rappresentante;
10. **DGUE – Documento di Gara Unico Europeo** (allegato E) sottoscritti ai sensi del DPR 445/2000 dal legale rappresentante o da persona dotata di idonei poteri di firma. La compilazione del DGUE dovrà avvenire con le modalità e seguendo le istruzioni del Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/7 e le "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara Unico Europeo" del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (pubblicate sulla GURI n. 170 del 22/07/2016). **Le informazioni/dichiarazioni della parte III del DGUE, vengono rese dall'operatore economico nella persona del soggetto munito di poteri di rappresentanza, in forma unitaria, sia in capo a sé sia in capo agli altri soggetti per i quali operano i motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016; al DGUE deve essere allegata copia di un documento d'identità del sottoscrittore.**

Nel documento dovrà attestarsi il mancato possesso delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, il possesso dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione nel Bando di gara e nel presente Disciplinare, nonché tutte le restanti informazioni richieste nel DGUE.

Si riportano di seguito alcune indicazioni importanti per la compilazione del DGUE:

- La parte I è compilata dalla Stazione appaltante;
- Parte II sezione A: il presente appalto non è riservato, pertanto il paragrafo relativo agli appalti riservati non deve essere compilato (non deve essere barrata alcuna casella); nel riquadro "Forma della partecipazione" devono essere specificate eventuali forme di partecipazione (raggruppamento, consorzio ecc.); in particolare in caso di raggruppamento/consorzio gli operatori economici al punto a) oltre al ruolo dovranno

specificare **la parte dell'appalto e relativa descrizione** che sarà eseguita dal singolo operatore; ogni operatore economico partecipante deve fornire un DGUE sulla propria situazione;

- nella parte II sezione B replicare le informazioni per tutti i soggetti in carica (alla data di presentazione dell'offerta) e **abilitati ad agire come rappresentanti ivi compresi institori e procuratori;**
- nella parte II sezione C gli operatori economici devono specificare se intendono ricorrere all'istituto dell'Avvalimento. **Per ciascuna ausiliaria devono presentare un DGUE** compilato nella parte II sezioni A e B, nella parte III, nella parte IV sezioni A e C e nella parte VI oltre alle ulteriori dichiarazioni amministrative come da Allegato D1;
- nella parte II sezione D gli operatori economici devono indicare se intendono subappaltare, le parti della fornitura che intendono subappaltare e devono inserire la terna dei subappaltatori, **presentando per ciascuno di essi un autonomo DGUE** compilato nella parte II sezioni A e B, nella parte III relativa alle cause di esclusione, nella parte IV ove pertinente (in particolare la sezione A 1 iscrizione CCIAA) e nella parte VI, nonché le ulteriori dichiarazioni amministrative come da Allegato D1;
- Parte III NB: con riferimento alle sezioni A, C e D, si specifica che le informazioni/dichiarazioni rese dal soggetto che sottoscrive l'offerta, si intendono riferite, sia a sé stesso sia - per quanto di propria conoscenza - a tutti i soggetti di cui all'art. 80 c. 3 D-Lgs. 50/2016 in carica e/o cessati e a tutti i soggetti di cui agli artt. 67 e 85 del D. Lgs. 159/2011, che devono essere menzionati nella parte II sezione B e nell'allegato D1 delle ulteriori dichiarazioni amministrative;
 - Sezione C – Insolvenza, conflitti di interesse o illeciti professionali.
In particolare nel riquadro riferito all'art. 80, comma 5, lett. e), (che richiama l'art. 67 e a sua volta l'art. 66 relativo alle consultazioni preliminari) indicare "No", dal momento che l'amministrazione non ha effettuato alcuna consultazione preliminare di mercato;
 - Sezione D – Altri motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale; si specifica che indicando in risposta NO, si dichiara che non sussistono i motivi di esclusione specificamente indicati;
- nella parte IV sezione A – Idoneità: gli operatori trovano il riferimento alla iscrizione presso un registro commerciale o professionale; per tale registro si deve intendere l'iscrizione presso la CCIAA ai sensi dell'art. 83 cc.1 lett. a) e 2 D. Lgs. 50/2016, e si devono quindi indicare i dati di iscrizione dell'operatore economico presso la CCIAA;
- parte IV sezioni B: non compilare è sufficiente compilare la sezione C.
- parte IV sezioni C: nel presente appalto, come indicato nel Bando di gara, **non sono previsti criteri di selezione** riguardanti la capacità tecnica e professionale (articolo 83 c.1 lett. c) e c. 6 D. Lgs. 50/2016) in quanto sono già stati oggetto della prima fase della procedura, pertanto tale sezione non deve essere compilata.
- La parte V non deve essere compilata.

Un fac-simile del DGUE (Allegato E), così come predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e pubblicato sulla GURI n. 174 del 27 luglio, viene messo a disposizione degli OE sul sito della stazione appaltante.

11. dichiarazione con la quale il concorrente dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice ;

Inoltre, nei casi sotto indicati (*ergo*, se ricorre la circostanza), la Busta A deve contenere pena esclusione:
In caso di RTI o consorzio ordinario:

A - già costituito:

12. copia autentica dell'atto di conferimento di mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza all'operatore economico individuato come mandatario, ovvero dell'atto costitutivo del consorzio;
13. ai sensi del comma 4 dell'art. 48 D.Lgs. 50/2016, **dichiarazione** del legale rappresentante o di persona dotata di idonei poteri di firma, dell'impresa mandataria o del consorzio, in cui devono essere specificate le **parti e/o percentuali del servizio** che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
14. ai sensi dell'art. 48, c. 7, D. Lgs. n. 50/2016, **dichiarazione** in cui si attesti di non partecipare al presente appalto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, e in cui si attesti altresì che nessuna impresa del raggruppamento o del consorzio partecipa in forma individuale, qualora già partecipi alla presente gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;

15. **dichiarazione** singola o congiunta, firmata dal legale rappresentante o da persona dotata di idonei poteri di firma, di ciascuna impresa raggruppanda o consorzianda, attestante:
- a quale impresa raggruppanda o consorzianda, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza, ovvero l'impresa che sarà designata quale referente responsabile del consorzio;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'art. 48, c. 8, del D.Lgs. 50/2016;
 - ai sensi del comma 4 dell'art. 48 D.Lgs. 50/2016, dichiarazione del legale rappresentante o di persona dotata di idonei poteri di firma, dell'impresa mandataria o del consorzio, in cui devono essere specificate le parti e/o percentuali del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
 - ai sensi dell'art. 48, c. 7, D. Lgs. n. 50/2016, dichiarazione in cui si attesti di non partecipare al presente appalto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, e in cui si attesti altresì che nessuna impresa del costituendo raggruppamento o del costituendo consorzio partecipa in forma individuale, qualora già partecipi alla presente gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;

In caso di costituiti consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi stabili (art. 45, c. 2, lett. b) e c), D.Lgs. 50/2016):

16. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante o da persona dotata di idonei poteri di firma, che indichi: **a)** le consorziate per le quali il consorzio concorre (che diverranno esecutrici del contratto in caso di aggiudicazione) ed i relativi legali rappresentanti e direttori tecnici. **b)** che tali consorziate non partecipano, in qualsiasi altra forma, alla presente gara.
Le imprese consorziate indicate quali esecutrici devono presentare a loro volta il DGUE sottoscritto da un legale rappresentante e compilato nelle parti di competenza (in particolare la parte III relativa all'assenza di cause di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016);
Tale dichiarazione deve essere resa anche in caso di partecipazione del consorzio in qualità di soggetto componente il RTI;
17. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante attestante l'indicazione delle imprese consorziate che diverranno esecutrici del contratto in caso di aggiudicazione e dei relativi legali rappresentanti e direttori tecnici. Le imprese consorziate indicate quali esecutrici devono presentare a loro volta il DGUE sottoscritto da un legale rappresentante e compilato nelle parti di competenza (in particolare la parte III relativa all'assenza di cause di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016);

In caso di avvalimento:

18. deve essere presentata la **dichiarazione** di avvalersi dei requisiti di un altro soggetto, ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e la **documentazione** richiesta all'articolo del presente documento rubricato "avvalimento";

In caso di subappalto:

19. deve essere presentata la dichiarazione in merito alle **parti di fornitura** che si intende subappaltare a norma e nei limiti fissati dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, la **terna dei subappaltatori** ai sensi del comma 6 del suddetto articolo 105, oltre al DGUE (allegato D) compilato nelle parti pertinenti e alle ulteriori dichiarazioni (allegato D1) per ciascun subappaltatore indicato;

L'operatore economico deve altresì presentare:

20. copia del PASSOE rilasciato dal sistema AVCPASS dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con le modalità previste dalla delibera n. 111 del 20/12/2012 (con le modificazioni assunte nelle adunanze dell'8 maggio 2013 e del 5 giugno 2013) dell'Autorità medesima. La mancata dichiarazione del Passoe in gara non costituisce motivo di esclusione, pertanto, in caso di mancata registrazione la stazione appaltante invita l'operatore economico a provvedere in un termine congruo (max. 10 giorni solari dalla richiesta);

Si precisa che:

- ogni documento da inserire nella Busta A deve recare sul frontespizio il numero di riferimento come sopra indicato (n. da 1 a 20);
- non è ammessa la sostituzione dei certificati e delle dichiarazioni con fotocopie e duplicati autenticati secondo modalità diverse da quelle previste agli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Pena esclusione, ogni dichiarazione sostitutiva deve essere debitamente sottoscritta, in quanto solamente la sottoscrizione costituisce fonte di responsabilità, anche penale, in conseguenza della eventuale falsità dell'atto. In difetto di sottoscrizione, l'atto è privo di un elemento essenziale perché possa venire in esistenza in relazione alla funzione cui è destinato;
- la documentazione amministrativa deve essere priva, **pena esclusione**, di indicazioni/riferimenti (diretti

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, c. 2-bis, lett. a), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (nel testo integrato dalla Legge di conversione 17 dicembre 2012, n.221), alle imprese aderenti al contratto di rete si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute all'art. 48 del D.Lgs. 50/2016, tenuto altresì conto della segnalazione Avcp 27 settembre 2012, n. 2.
- Laddove è ammessa la copia conforme all'originale, si intende autenticata nelle forme previste dagli artt.18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000.

BUSTA B- OFFERTA TECNICA

Gli operatori economici che hanno presentato richiesta di partecipazione alla presente procedura e che sono stati valutati in possesso dei requisiti minimi sono invitati alla seconda fase della procedura negoziata di cui all'art. 65 del D. Lgs. n. 50/2016 e a tale scopo dovranno presentare, oltre alla documentazione amministrativa di cui alla busta A, la seguente ulteriore documentazione di carattere tecnico, da inserire all'interno della busta B.

La busta B, chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà riportare la dicitura "Busta B - Documentazione tecnica", la denominazione della gara e gli estremi del concorrente; tale busta dovrà contenere quanto segue:

1. PROGETTO DI RICERCA, in originale, illustrativo delle azioni innovative che l'operatore economico intende mettere in campo per l'attuazione di quanto richiesto dalla presente lettera invito comprensiva del capitolato tecnico, redatto tenendo conto delle caratteristiche e delle condizioni minime della progettualità nello stesso capitolato richieste, nonché degli strumenti che si intendono offrire per la realizzazione dei progetti. Inoltre il progetto di ricerca dovrà contenere la chiara esplicitazione della modalità di costruzione di un network territoriale che in partnership con l'operatore economico aggiudicatario costruisca quel "mercato responsabile" che permetta la reale collocazione di coloro che raggiungono gli esiti a fine percorso. Altresì il progetto di ricerca **dovrà contenere** la descrizione delle modalità di esecuzione del servizio successivo alla fase di progettazione e ricerca, da cui si possano evincere, oltre alla corrispondenza ai già menzionati requisiti di minima dell'offerta presentata anche le caratteristiche qualitative di cui alla presente lettera invito ed oggetto di valutazione di qualità (v. art. 13 lettera invito).

2. N. 1 CD-ROM contenente copia di tutta la documentazione tecnica. In caso di disaccordo fra l'offerta tecnica contenuta su CD e quella cartacea, sarà ritenuta valida quella cartacea;

3. la ditta concorrente deve fornire, se del caso, motivata e comprovata dichiarazione in merito alle informazioni contenute nell'offerta, (con riferimento a marchi, brevetti, Know-how) che costituiscono segreti tecnici o commerciali, pertanto coperte da riservatezza. Non sono ammesse dichiarazioni generiche riguardanti l'offerta nel suo complesso, sicché l'offerente deve espressamente indicare le parti dell'offerta ritenute dal concorrente oggetto di segreto. Il diritto di accesso agli atti e la riservatezza sono disciplinati ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 50/2016.

Si precisa che:

- i documenti tecnici di cui ai punti 1 e 2 costituiscono **elementi essenziali dell'offerta**, pertanto la loro **mancanza determina l'esclusione dalla gara** e devono essere **sottoscritti dal legale rappresentante**, o in ogni caso da persona legalmente abilitata ad impegnare definitivamente l'operatore economico;
- la documentazione tecnica deve essere priva – **pena esclusione**, di indicazioni/riferimenti (diretti e/o indiretti) ai prezzi contenuti nell'Offerta Economica;
- per agevolare le operazioni di verifica della stazione appaltante: (1) ogni documento deve recare sul frontespizio della prima pagina, numero e/o lettera di riferimento; (2) i fogli relativi a documenti fra loro omogenei nel contenuto devono preferibilmente essere uniti (pinzatrice, clip, ecc.).

BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA

BASE D'ASTA.

L'aggiudicazione verrà effettuata a lotto unico indivisibile.

In riferimento alle prestazioni oggetto del presente appalto, l'offerta dovrà essere, a pena di esclusione, pari o inferiore al valore complessivo a base d'asta € 320.000,00 all'anno al netto dell'iva, di cui € 10.000,00 a base d'asta per la fase di ricerca.

La busta chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, deve riportare la dicitura esterna "Busta C - Offerta Economica", l'oggetto della gara e gli estremi del concorrente.

Ciascun partecipante ha l'obbligo di produrre all'interno della busta C "Offerta Economica":

1. **l'Offerta economica**, (a pena esclusione) redatta in lingua italiana - sottoscritta in originale in ogni foglio dal Legale rappresentante della ditta o da persona dotata di idonei poteri di firma, utilizzando

preferibilmente lo Schema Offerta Economica - allegato F), con l'indicazione in cifre ed in lettere dei seguenti elementi, pena esclusione:

- prezzo unitario offerto per attività di ricerca, con massimo due decimali, al netto dell'iva; e prezzo unitario per svolgimento del servizio, con massimo due decimali, al netto dell'iva;
- percentuale di ribasso;
- prezzo complessivo, rapportato al numero di progetti formativi richiesti nel contratto principale BIENNALE, con massimo due decimali, comprensivo di tutte le eventuali spese accessorie che la ditta dovrà sostenere per l'espletamento del servizio senza nulla escludere, comprensivo altresì, di tutti gli oneri diretti o indiretti afferenti, ivi compresi assicurazioni, ogni altro istituto o indennità contrattuale dovuti al personale, ecc.;
- indicazione dell'aliquota IVA % (se presente).

Ai fini dell'aggiudicazione, la stazione appaltante terrà conto del prezzo complessivo offerto e dei prezzi unitari offerti; pena esclusione il prezzo complessivo risultante deve essere pari o inferiore ai prezzi posti a base d'asta.

2. specifica dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante o da persona dotata di idonei poteri di firma, indicante i **costi relativi alla sicurezza propri dell'offerente (c.d. oneri della sicurezza aziendali - Allegato F1)** già ricompresi negli importi offerti; questi costi/oneri della sicurezza aziendali devono risultare congrui rispetto all'entità ed alle caratteristiche della fornitura, ai sensi dell'art. 95 comma 10 e dell'art. 97 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e pertanto devono essere superiori a € 0,00 e non meramente simbolici. In caso di RTI tutte le imprese facenti parte del raggruppamento indicano i costi relativi alla sicurezza, propri dell'impresa, ovviamente per quanto riguarda la parte dell'appalto di loro specifica competenza.
3. specifica dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante o da persona dotata di idonei poteri di firma, indicante i **propri costi della manodopera (Allegato F1)** per le attività necessarie a realizzare il servizio oggetto della gara, già ricompresi negli importi offerti. In caso di RTI, tutte le imprese facenti parte del raggruppamento indicano i propri costi della manodopera, ovviamente per quanto riguarda la parte dell'appalto di loro specifica competenza.
4. Al solo fine di anticipare i dati che potranno essere utili per la successiva fase di valutazione della eventuale offerta anomala, ai sensi dell'art. 97 comma 1 e 4 del D. Lgs. 50/2016, **si chiede di allegare una dichiarazione sostitutiva** di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 - sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico partecipante o persona dotata di idonei poteri di firma, in merito alle spiegazioni sui prezzi proposti nell'offerta che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, possono riguardare:
 - l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti e del metodo di prestazione delle opere e del servizio;
 - le soluzioni tecniche adottate;
 - le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori, per fornire i prodotti, o per prestare i servizi;
 - l'originalità del progetto, dei lavori, delle forniture, dei servizi offerti;
 - Utile d'impresa
 - Costo del lavoro
 - Costo della formazione
 - l'indicazione del CCNL applicato;

Le suddette informazioni (punti 2, 3, 4) saranno utilizzate ai fini di quanto previsto dall'art. 95 c. 10 del D.Lgs. 50/2016 e nell'eventualità in cui si verifichi la condizione di cui all'art. 97 del D.Lgs. 50/2016. Solo nel caso in cui non le si ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta saranno richieste per iscritto, ai sensi dell'art. 97 c. 5 del D.Lgs. 50/2016 ulteriori precisazioni ritenute pertinenti.

Nella busta C non deve essere inserito alcun altro documento.

Si precisa che:

- l'offerta economica deve essere formulata **in euro**. Tutti i prezzi devono essere espressi con un numero di decimali non superiore a due; in caso di offerta con numero di decimali superiore a due (2), la stazione appaltante ignora i decimali successivi al secondo.
- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma. 5, D.Lgs. 81/2008, il presente appalto, comporta costi derivanti da interferenze delle lavorazioni pari a € 0,00. Tali costi non sono assoggettati a ribasso.
- In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere, è ritenuta valida l'offerta più vantaggiosa per la stazione appaltante (Ai sensi art. 72 c. 2 R.D. n. 827/1924 e parere AVCP n. 104 del 21/05/2014).

- La validità dell'offerta non può essere inferiore a dodici mesi decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione della stessa, salvo la facoltà di questa stazione appaltante di chiedere agli offerenti il differimento di detto termine ex art. 32 comma 4 D.Lgs. 50/2016.
- La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione dei documenti di gara implicano l'accettazione incondizionata di tutte le clausole e le norme in essi contenute. E' nulla ogni altra clausola difforme eventualmente inserita dal concorrente nell'offerta stessa.
- La sottoscrizione dell'offerta equivale ad esatta cognizione di ogni circostanza che possa aver influito o possa influire sulla determinazione dei prezzi e sull'esecuzione del contratto, anche a fronte di eventuali maggiorazioni che dovessero intervenire per lievitazione dei prezzi durante l'esecuzione, e la rinuncia a qualsiasi azione o eccezione in merito.
- Con la presentazione dell'offerta, in caso di aggiudicazione, l'operatore economico si obbliga irrevocabilmente nei confronti del committente a eseguire l'appalto, in conformità a quanto indicato nella documentazione tecnica e nella documentazione contenuta all'interno della Busta C. Gli oneri fiscali sono in conformità alle leggi vigenti.
- **Ai sensi dell'art. 32 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta (divieto di offerta plurima/alternativa).**
- Non è ammessa la presentazione di offerte incomplete o condizionate, pena la nullità dell'intera offerta presentata.

Art. 9

GARANZIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 104 del Codice in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato provvisorio o del certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 103, co. 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi/fornitura risultante dal relativo certificato.

Tale impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento da effettuarsi tramite bonifico bancario sulle coordinate bancarie sotto riportate:

BANCA: Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna - Filiale 00110 – Conto 1000/00300085

CODICE IBAN: IT72 D060 1013 2001 0000 0300 085

CODICE BIC (SWIFT): IBSPIT2F

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) essere intestata, a pena di esclusione, a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE:

- 2) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. Essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 3) essere prodotta in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n.445, con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 4) avere validità per 12 mesi dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
 - d. la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all'art.103 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica della conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell'art. 103, co.1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.
- 6) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, co. 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, le suddette riduzioni si possono ottenere alle seguenti condizioni:

- a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, co. 2, lett. e) del Codice o di aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
- c. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/aggregazione di imprese di rete.

La mancata presentazione della garanzia provvisoria – a condizione che la garanzia sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta – la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure la mancata reintegrazione potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, co. 9 del Codice.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, co. 9 del Codice, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Art. 10

PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.), DI CONSORZI E DI IMPRESE UNITE IN RETE

Salvo quanto di seguito precisato, è ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande, nonché di consorzi di imprese, con l'osservanza della disciplina di cui agli artt. 45, 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016, ovvero, per le imprese stabilite in altri paesi membri dell'UE, nelle forme previste nei paesi

Si precisa che è altresì ammessa la partecipazione di imprese aderenti al cd. "contratto di rete", alle quali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, c. 2-bis, lett. a), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (nel testo integrato dalla Legge di conversione 17 dicembre 2012, n.221), si applicano in quanto compatibili, le disposizioni contenute all'art. 48 del D.Lgs. 50/2016, tenuto altresì conto della segnalazione Avcp 27 settembre 2012, n. 2.

Non è ammesso che un'impresa partecipi singolarmente e quale componente di un RTI o di un consorzio ovvero che partecipi a RTI o consorzi diversi, pena l'esclusione dalla gara dell'impresa medesima e dei RTI o consorzi ai quali l'impresa partecipa.

Ai sensi di quanto previsto dalla L. 10 ottobre 1990, n. 287, recante "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato", è fatto divieto alle imprese offerenti di attuare intese mediante raggruppamento temporaneo allo scopo di impedire, restringere o falsare in maniera consistente la concorrenza (artt. 2, 5 e 6). A tal fine, è vietata la costituzione di RTI nei quali vi sia la presenza di più soggetti individualmente in grado di soddisfare i requisiti economici e tecnici prescritti dal presente documento (c.d. raggruppamento sovrabbondante), salvo che il concorrente produca idonee motivazioni giustificative (da inserire, nel caso, in Busta A, o comunque su richiesta della stazione appaltante) che evidenzino, tra l'altro, (a) il piano di business in rapporto al valore economico/dimensione/tipologia della prestazione richiesta dal presente appalto; (b) lo stato delle imprese coinvolte, quale il coinvolgimento in altri appalti, stato di difficoltà, temporanea difficoltà ad utilizzare i mezzi a disposizione; (c) stato di necessità in termini di attuale capacità produttiva (d) ogni altro elemento volto a fornire un serio principio di prova dell'interesse concreto e differenziato del concorrente a partecipare alla gara nella modalità di "raggruppamento sovrabbondante" e solo secondo questa peculiare modalità. Pertanto, la stazione appaltante si riserva di escludere motivatamente il concorrente partecipante secondo la modalità di "raggruppamento sovrabbondante" qualora, sulla base delle giustificazioni prodotte e di un accertamento concreto e specifico anche in rapporto al mercato di riferimento, non sia possibile evincere un interesse concreto, proporzionato e differenziato tale da escludere ragionevolmente che l'aggregazione sia finalizzata ad ingenerare effetti collusivi macroscopicamente anticoncorrenziali.

A norma dell'art. 80, c. 5, lett. m del D. Lgs. n. 50/2016, non è ammessa la partecipazione di imprese, anche in RTI o in consorzio, che si trovino, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di gara, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

I consorzi di cui all'art. 45, c. 2, lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016, devono indicare in sede di offerta per quale/i consorziato/i concorre e solo a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.

Gli operatori che presentino un'offerta in RTI o con l'impegno di costituire un RTI, ovvero in consorzi, devono osservare pena esclusione le seguenti condizioni:

1. il plico contenente le Buste A, B e C deve riportare all'esterno l'intestazione:
 - di tutte le imprese raggruppande o consorziande, in caso di RTI o consorzio ordinario, non formalmente costituiti al momento della presentazione dell'offerta;
 - dell'impresa mandataria, in caso di RTI formalmente costituiti prima della presentazione dell'offerta;
 - del consorzio ordinario se formalmente costituito prima della presentazione dell'offerta;
 - del consorzio stabile;
2. con riferimento al contenuto della Busta A:
 1. la sottoscrizione del presente documento, nelle forme e secondo le modalità indicate in apposito articolo specifico, deve essere effettuata:
 - dal legale rappresentante di tutte le imprese raggruppande/consorziande, in caso di RTI/consorzio ordinario non formalmente costituito al momento della presentazione dell'offerta;
 - dal legale rappresentante dell'impresa mandataria ovvero dal legale rappresentante del consorzio ordinario, in caso di RTI/consorzio ordinario formalmente costituiti prima della presentazione dell'offerta;
 - dal legale rappresentante del consorzio, in caso di consorzio stabile;
 2. la sottoscrizione del patto di integrità deve essere effettuata:
 - dal legale rappresentante di tutte le imprese raggruppande/consorziande, in caso di RTI/consorzio ordinario non formalmente costituito al momento della presentazione dell'offerta;
 - dal legale rappresentante dell'impresa mandataria ovvero dal legale rappresentante del consorzio ordinario, in caso di RTI/consorzio ordinario formalmente costituiti prima della presentazione dell'offerta;
 - dal legale rappresentante del consorzio, in caso di consorzio stabile;
 3. il pagamento del contributo a favore dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici deve essere effettuato;

- dal legale rappresentante dell'impresa mandataria ovvero dal legale rappresentante del consorzio ordinario, in caso di RTI/consorzio ordinario formalmente costituito prima della presentazione dell'offerta;
 - dal legale rappresentante del consorzio, in caso di consorzio stabile;
 - dal legale rappresentante di una delle imprese raggruppande/consorziande, in caso di RTI/consorzio ordinario non formalmente costituito al momento della presentazione dell'offerta.
4. la cauzione provvisoria deve essere prodotta:
- in caso di RTI costituito, dall'impresa mandataria ed essere intestata alla medesima;
 - in caso di RTI e di consorzio ordinario costituendi, da una delle imprese raggruppande/constituende ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento/consorzio;
 - in caso di consorzio ordinario costituito e di consorzio stabile, dal consorzio medesimo ed essere intestato al medesimo;
5. la dichiarazione di un fidejussore ai sensi dell'art. 93, c. 8, D.Lgs. 50/2016, contenente l'impegno a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 D.Lgs. 50/2016, deve essere intestata:
- in caso di RTI costituito, all'impresa mandataria;
 - in caso di RTI o di consorzio ordinario costituendi a tutte le imprese del costituendo raggruppamento/consorzio;
 - in caso di consorzio ordinario costituito e di consorzio stabile al consorzio medesimo;
6. DUVRI/ Informativa, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. per i servizi di natura intellettuale - In caso di RTI o consorzio deve essere sottoscritto per condivisione integrale da parte di tutti i soggetti facenti parte al raggruppamento o al consorzio.
7. le dichiarazioni sostitutive e le certificazioni di cui al DGUE (Allegato D) e le Ulteriori Dichiarazioni (Allegato D1) devono essere presentate da tutte le imprese del RTI. Al RTI è assimilato il consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 c.c. Nel caso di consorzi di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, c. 2, D.Lgs. 50/2016, i requisiti dovranno essere posseduti oltre che dal consorzio anche dalle altre consorziate individuate, in sede di offerta, quali esecutrici della fornitura;
3. con riferimento al contenuto delle buste B e C, riguardanti rispettivamente la documentazione tecnica e l'offerta economica, queste dovranno essere sottoscritte:
- dal legale rappresentante o da persona dotata di idonei poteri di firma dell'impresa mandataria o del consorzio, in caso di RTI o consorzio, formalmente costituiti prima della presentazione dell'offerta;
 - dal legale rappresentante o persona dotata di idonei poteri di firma di ciascuna impresa raggruppanda o consorzianda, in caso di RTI o consorzio non formalmente costituiti al momento della presentazione dell'offerta;
 - dal legale rappresentante del consorzio, in caso di consorzio stabile.

Art. 11

CESSIONE E SUBAPPALTO

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici, sono ammesse nei limiti e con le modalità previste dall'art. 106 D.Lgs. 50/2016.

E' ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità previste dall'art. 105 del D. Lgs 50/2016.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Azienda, di quanto subappaltato.

L'affidamento in subappalto è sottoposto al rispetto delle seguenti condizioni:

- la Ditta Concorrente, all'atto dell'offerta, deve **dichiarare**, ai sensi dell'art. 105 comma 4 c) D. Lgs. 50/2016, **le attività che intende eventualmente subappaltare e**, ai sensi dell'art. 105 comma 6, **la terna dei possibili subappaltatori**; in ogni caso l'importo complessivamente subappaltato **non può essere superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto stipulato**; tale adempimento costituisce presupposto essenziale indefettibile per la successiva ed eventuale autorizzazione al subappalto, sicché l'erroneità e/o mancanza di detta dichiarazione costituisce impedimento per l'aggiudicatario a ricorrere al subappalto.
- l'affidatario deve depositare:
 1. **il contratto di subappalto** almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate; il contratto deve indicare l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che in termini economici;

1. **dichiarazione del subappaltatore** attestante l'assenza, in capo a se stesso delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs n. 50/2016;
 2. il n. di **iscrizione alla CCIAA** del subappaltatore;
 3. **dichiarazione del subappaltatore** di insussistenza, nei confronti del subappaltatore stesso, di alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;
 4. **dichiarazione** circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento, ai sensi dell'art. 2359 del c.c., con il titolare del subappalto;
- l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
 - I contratti di subappalto e i sub-contratti dovranno contenere l'impegno ad ottemperare a tutti gli adempimenti previsti dall'art. 3 della L. 136 del 13/08/2010 e dagli artt. 6 e 7 del D.L. 187 del 12/11/2010 convertito con modificazioni con L. 217 del 17/12/2010, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
 - Il subappalto dovrà comunque essere formalmente autorizzato.
 - In caso di inadempienza contributiva o di ritardo nei pagamenti delle retribuzioni al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore si applicano i commi 5 e 6 dell'articolo 30 D.Lgs. 50/2016.
 - In caso di subappalto occulto, indipendentemente dalle sanzioni penali previste dalla legislazione vigente, la ditta aggiudicataria dovrà rispondere, sia verso l'Azienda USL sia verso terzi, di qualsiasi infrazione alle norme del Disciplinare di gara e/o del Capitolato Tecnico compiute dal subappaltatore. In tale ipotesi l'Azienda USL può procedere alla risoluzione del contratto stipulato.

Art. 12 AVVALIMENTO

Il concorrente singolo, consorziato o raggruppato, ai sensi dell'art.45 del D.Lgs. 50/2016, può soddisfare la richiesta dei requisiti eventualmente prescritti dal presente documento ai fini della partecipazione alla presente gara, avvalendosi, laddove consentito, dei requisiti di un altro soggetto ai sensi dell'art. 89 D.Lgs. 50/2016.

Non è consentito, a pena di esclusione ex art. 89 c.7 del D.Lgs. 50/2016, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

In caso di avvalimento, la concorrente deve presentare la seguente documentazione:

- una dichiarazione attestante il ricorso all'avvalimento dei requisiti, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria, da inserire nell'apposita sezione del DGUE;
- Il DGUE dell'impresa ausiliaria (allegato D) e le ulteriori dichiarazioni (allegato D1)
- una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti oggetto di avvalimento, da inserire nelle apposite sezioni del DGUE compilato dalla ditta ausiliaria di cui al precedente punto;
- una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso la ditta concorrente e l'Azienda USL a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente la ditta concorrente;
- l'originale o copia autenticata del contratto di avvalimento in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti della concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; a pena di nullità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1346 e 1418, c. 2, c.c., detto contratto deve riportare in modo compiuto, esauriente e specifico:
 - oggetto: requisiti forniti e le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico.
 - durata: tale termine deve coincidere con l'intera durata dell'appalto, comprese le eventuali opzioni di acquisto ed il servizio di assistenza e manutenzione post garanzia;
 - ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento;
- solo in caso di avvalimento interno nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di cui al precedente punto, è ammessa la presentazione di una dichiarazione attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi.

In relazione a ciascuna gara, la stazione appaltante trasmette all'Avcp/ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la pubblicità sul sito informatico c/o l'Osservatorio.

Art. 13 MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione del servizio avverrà a lotto intero a favore della ditta che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs n. 50/2016.

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuato con il metodo aggregativo -

A – qualità, mediante attribuzione di max punti 80 su 100, prevedendo il raggiungimento della soglia minima di sbarramento pari a 41 punti del punteggio tecnico complessivo calcolato prima della riparametrazione;

B – prezzo offerto, mediante attribuzione di max punti 20 su 100.

A.

QUALITA': coefficiente max punti 80

Una Commissione Giudicatrice, appositamente nominata dall'AUSL, assegnerà, in seduta riservata, a seguito della valutazione della documentazione tecnica il punteggio concernente il merito tecnico/qualitativo del servizio offerto, tenendo conto dei criteri di valutazione e dei relativi pesi di cui alla sottostante tabella.

VALUTAZIONE QUALITA'

TOTALE 80 PUNTI

Grado di innovazione del percorso progettuale di formazione ed acquisizione di competenze finalizzate all'inserimento lavorativo	Max punti 15 punti
Fattori di efficacia e di appropriatezza del progetto di ricerca, finalizzati alla costruzione di un modello riproducibile anche in altri ambiti territoriali.	Max 15 punti
Modalità di costruzione di un network territoriale	Max 10 punti
Strumenti adottati per la costruzione del percorso in tutte le sue fasi e per le modalità di valutazione	Max 10 punti
Modalità di co-progettazione in coerenza con il PTRI e modalità di interfacciamento con il DSMDP	Max 5
Modalità di coinvolgimento attivo dell'utente nei percorsi	Max 5 punti
Personale: dotazione organica complessiva, qualifiche professionali, curriculum degli operatori impiegati nell'erogazione del servizio, funzioni, descrizione della funzione di coordinamento, modalità di sostituzione del personale	Max 10
Quantità e tipologia del setting di attuazione dei percorsi	Max 10 punti

La carenza sostanziale della documentazione tecnica presentata, che non consenta la valutazione tecnico-qualitativa del servizio, rilevata motivatamente dalla Commissione giudicatrice, comporta l'esclusione dalla gara.

Il punteggio qualità sarà attribuito, con il seguente procedimento:

1. Fermi restando i requisiti di minima previsti dai documenti di gara, la valutazione del merito tecnico/qualitativo è compiuta sulla base dell'esame della documentazione tecnica presentata dall'offerente, previa verifica della rispondenza della documentazione stessa alle caratteristiche richieste e corrispondenti agli obiettivi da raggiungere, in merito a ciascuno criterio di valutazione sopra indicati. In ogni caso, sono escluse dal prosieguo della gara - giacché inidonee - le offerte che non soddisfano i requisiti di minima richiesti nel presente documento o che non raggiungono la soglia minima di sbarramento pari a 41 punti sul punteggio tecnico complessivo calcolato prima della riparametrazione. Relativamente alle offerte dichiarate inidonee o che non la suddetta soglia minima di sbarramento non si procede né all'apertura, né alla lettura della relativa offerta economica.
2. i punteggi sono attribuiti secondo la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei elementi/parametri;

W_i = peso o punteggio attribuito all'elemento/parametro (i);

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto all'elemento/parametro (i) variabile tra zero e uno;

Σ_n = sommatoria.

1. Assegnazione del coefficiente. Rispetto a ciascun criterio oggetto di valutazione, la Commissione attribuirà ad ogni offerta, nel suo plenum ed unanimemente, un giudizio di merito motivato compreso tra 0 (zero) e 1 (uno) corrispondente ad uno dei sotto riportati coefficienti:

GIUDIZIO	coefficiente
non valutabile/non conforme	0,00
scarso	0,15
insufficiente	0,35
sufficiente	0,50
discreto	0,65
buono	0,85
ottimo	1,00

provvedendo ad esprimere collegialmente la sintetica motivazione di natura logico- argomentativa rispetto all'attribuzione del giudizio assegnato, al fine di consentire di comprendere la determinazione della valutazione stessa; solo nel caso in cui l'assegnazione del giudizio non fosse unanime, si procederà a calcolare la media dei giudizi espressi dai diversi commissari.

2. Al solo fine di verificare il raggiungimento della soglia minima di sbarramento, la commissione procederà alla determinazione del punteggio parziale, moltiplicando il coefficiente - variabile tra zero (0) e uno (1) - di cui al punto precedente per il valore ponderale riferito al criterio oggetto di valutazione e procederà alla determinazione del punteggio tecnico complessivo prima della riparametrazione, sommando tutti i punteggi parziali ottenuti riferiti ai singoli criteri di valutazione.
3. Determinazione delle offerte che non raggiungono la soglia minima di sbarramento pari a 41 punti sul punteggio tecnico complessivo calcolato prima della riparametrazione. Dette offerte - giacché inidonee - sono escluse dal prosieguo della gara.
4. Assegnazione del coefficiente riparametrato (V) alle sole offerte che hanno raggiunto la soglia minima di sbarramento. Si procederà alla riparametrazione dei coefficienti assegnati dalla commissione, pertanto per ogni criterio si provvederà ad attribuire 1 al miglior coefficiente assegnato e ad elevare i restanti coefficienti con la seguente formula:

$$(1 \cdot Ca) / C_m$$
Ca= Coefficiente assegnato al concorrente i-esimo
Cm= miglior coefficiente assegnato
5. Determinazione del punteggio parziale (Vv), per ciascun criterio oggetto di valutazione riferito alle offerte che hanno raggiunto la soglia minima di sbarramento, verrà moltiplicato il coefficiente (V) - variabile tra zero (0) e uno (1) - di cui al precedente punto, per il valore ponderale riferito al criterio oggetto di valutazione.
6. Determinazione del punteggio complessivo, (C) derivante dalla somma di tutti i punteggi parziali ottenuti, riferiti ai criteri di valutazione del merito tecnico/qualitativo.

Determinato il punteggio complessivo, la stazione appaltante prosegue sulla base delle valutazioni/operazioni compiute dalla commissione giudicatrice all'espletamento delle operazioni di gara successive, e dunque all'apertura delle offerte economiche ed alla conseguente attribuzione del punteggio relativo all'elemento prezzo.

B. PREZZO: coefficiente max punti 20

Il prezzo di riferimento ai fini dell'aggiudicazione, in base al quale calcolare il ribasso % offerto, sarà quello risultante dall'offerta economica di cui all'allegato F, alla voce "Base d'asta prezzo unitario" iva esclusa".

Il punteggio relativo al prezzo verrà assegnato in base alla seguente formula di tipo non lineare:

$$V_i = (R_i / R_{max})^a$$

Dove

V_i = Coefficiente assegnato all'offerta (i). Tale coefficiente sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile.

R_i = ribasso % offerto dal concorrente i-esimo(i), calcolato come percentuale del ribasso offerto risultante dalla differenza tra la base d'asta e il prezzo offerto. Per il concorrente che offre il maggiore ribasso **V_i** assume il valore di 1.

R_{max} = ribasso % dell'offerta più conveniente

$\alpha = 0,3$

La ditta partecipante dovrà indicare quotazioni che risultino pari o inferiori alla base d'asta, con riferimento al prezzo complessivo così come riportato nell'allegato F – Schema offerta economica.

Resta inteso che non saranno accolte e pertanto verranno escluse offerte economiche che non risultino inferiori ai valori posti a base d'asta.

Il servizio sarà aggiudicato al concorrente che, a seguito della somma dei punteggi attribuiti (prezzo + qualità) avrà conseguito il punteggio più alto.

Art. 14

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

Il giorno **2 febbraio 2018 alle ore 9,00** presso la sede dell'U.O. Acquisti Aziendali sede di Rimini – Via Coriano 38 (Rimini) – Scala H - Primo Piano - stanza n. 178 - avrà luogo l'apertura dei plichi pervenuti; vi potranno assistere uno o più incaricati di ciascuna Ditta concorrente, purché con mandato di rappresentanza o procura speciale o delega a firma del legale rappresentante o di altra persona dotata di idonei poteri di firma; in quest'ultimo caso, alla delega deve essere allegata una copia di un documento di identità in corso di validità del delegante.

Il presente disposto vale come convocazione a detta 1° seduta pubblica per gli operatori economici che intendono presenziare. Solo in caso di sopravvenute modifiche della data sopra indicata, questa verrà tempestivamente comunicata agli offerenti e/o pubblicata tramite apposito avviso sul sito: <https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblcicita-legale/gare>; a tal fine, i partecipanti sono invitati a controllare giornalmente detto profilo committente.

Il Presidente del seggio di gara nella 1° seduta pubblica procede:

- alla verifica dell'integrità e della ricezione nei termini, dei plichi pervenuti;
- all'apertura dei plichi regolarmente pervenuti nei termini onde verificare la presenza delle Buste A, B, e C;
- all'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa (Busta A) e la documentazione tecnica (busta B), quest'ultima solo nel caso in cui non si sia reso necessario il soccorso istruttorio, nonché all'esame della stessa documentazione al fine dell'ammissione delle Ditte concorrenti.

Nel caso in cui si verifichi la necessità di avviare la procedura del soccorso istruttorio, verrà comunicata la data in cui saranno convocate le ditte partecipanti, per informarle dell'esito del suddetto soccorso istruttorio ai fini dell'ammissione, con avviso pubblicato sul profilo committente <https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblcicita-legale/gare> con almeno tre (3) giorni di anticipo rispetto alla data fissata.

Successivamente, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.lgs 50/2016 verrà pubblicato sul profilo del committente <https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblcicita-legale/gare>, apposito atto di ammissione/esclusione degli operatori economici.

Nella medesima seduta pubblica in cui viene comunicata l'ammissione o l'esclusione dei concorrenti, il Presidente del seggio di gara o Commissione Giudicatrice, procederà quindi all'apertura delle buste contenenti la documentazione tecnica (Busta B) esclusivamente degli operatori economici ammessi, al fine della verifica del contenuto della stessa. La data e orario della seduta pubblica in oggetto è comunicata agli operatori economici partecipanti mediante comunicazione all'indirizzo PEC indicato dal partecipante nella documentazione amministrativa e mediante apposito avviso sul profilo committente <https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblcicita-legale/gare> con almeno tre (3) giorni di anticipo rispetto alla data fissata.

Successivamente, in una o più sedute riservate, la commissione giudicatrice valuta le offerte tecniche, accerta la corrispondenza delle offerte tecniche in relazione ai requisiti di minima prescritti dai documenti di gara, quindi procede alla valutazione delle medesime e procede all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri indicati all'art. 13 del presente disciplinare.

Terminati i lavori della commissione giudicatrice, gli operatori economici sono convocati in seduta pubblica, per la comunicazione dei punteggi di qualità ottenuti e per l'apertura delle offerte economiche (Busta C). La data e orario della seduta pubblica è comunicata agli operatori economici partecipanti mediante comunicazione all'indirizzo PEC indicato dal partecipante nella documentazione amministrativa e mediante apposito avviso sul profilo committente <https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblcicita-legale/gare> con almeno tre (3) giorni di anticipo rispetto alla data fissata. A tal fine, i partecipanti sono invitati a controllare giornalmente detto profilo committente.

In occasione di detta seduta pubblica, il Presidente del seggio di gara o Commissione Giudicatrice:

- dichiara l'eventuale inidoneità delle offerte tecniche presentate e, relativamente alle restanti offerte tecniche idonee, dà lettura dei punteggi attribuiti dalla commissione giudicatrice relativamente al merito tecnico/qualitativo;

- procede all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche (busta C), verifica la presenza della documentazione richiesta, contrassegna la documentazione prodotta, e quindi dà lettura dell'offerta;
- redige la graduatoria e formula la proposta di aggiudicazione al concorrente che ha presentato l'offerta più conveniente ex art. 95 c.3 D.Lgs. 50/2016, fatta in ogni caso salva la verifica di anomalia ex art. 97 D.Lgs. 50/2016;
- adotta ogni altro eventuale provvedimento necessario, presupposto, connesso e/o consequenziale.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 77 R.D. n. 827/1924 (conformemente a quanto precisato dal parere Avcp, 27 giugno 2012), in caso di parità in graduatoria si procede:

- dapprima alla richiesta di un miglioramento dell'offerta economica, da effettuarsi in seduta pubblica di gara se tutti i concorrenti in situazione di parità sono presenti e muniti di idonea procura a tal fine, oppure dando agli stessi un termine non superiore alle 72 ore per presentare un'offerta migliorativa secondo le modalità che verranno indicate in seduta pubblica;
- poi, in caso di ulteriore parità - o se nessuno dei concorrenti ha proposto un'offerta migliorativa - all'estrazione a sorte, in seduta pubblica, dell'aggiudicatario.

Si precisa che:

- Tutti i punteggi saranno arrotondati alla seconda cifra decimale e che l'arrotondamento avviene alla seconda cifra decimale superiore se il terzo decimale è maggiore od uguale a 5 (arrotondamento per eccesso), mentre la seconda cifra decimale resta invariata se il terzo decimale è inferiore a 5 (arrotondamento per difetto).
- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 72, c. 2, R.D. 23 maggio 1924, n. 827 - tuttora vigente (Avcp, parere 21 maggio 2014, n. 104) - in caso di discordanza fra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere, è ritenuta valida l'offerta più vantaggiosa per la stazione appaltante.
- Ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte, si procederà in base a quanto previsto dall'art. 97 del D. Lgs. 50/2016.
- Ai sensi dell'artt. 30, 94 e 95 del D. Lgs. 50/2016 la stazione appaltante si riserva il diritto:
 - di non procedere all'aggiudicazione del presente appalto, nel caso in cui nessuna delle offerte risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, agli obiettivi ed alle esigenze che con il servizio si intendono raggiungere e soddisfare, senza che l'operatore economico possa reclamare alcuna indennità di sorta;
 - di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché risulti oggettivamente conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto e agli obiettivi ed alle esigenze che con il servizio si intendono raggiungere e soddisfare.
- In relazione a sopravvenute esigenze organizzative o ad interventi di riorganizzazione che dovessero verificarsi prima dell'aggiudicazione della gara, che comportino modifiche dei protocolli e/o delle attività aziendali, l'AUSL della Romagna si riserva la facoltà di sospendere, revocare o annullare in tutto o in parte la gara senza che i concorrenti possano avanzare pretese o diritti.
- Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione. Devono essere scrupolosamente osservate le modalità stabilite nel presente disciplinare di gara in merito alla presentazione dell'offerta, al fine di evitare che la stessa venga considerata nulla per irregolarità formali.
- In ogni caso, l'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata all'esito positivo dei controlli previsti dal D. Lgs. n. 50/2016 o da altra normativa vigente.
- In caso di esclusione dalla gara di un concorrente, il plico e le buste contenenti l'offerta sono custoditi dalla stazione appaltante nello stato in cui si trovano al momento dell'esclusione. Pertanto, tutta la documentazione è conservata agli atti. L'offerente può richiedere la restituzione integrale del plico solo decorsi i termini per eventuali ricorsi in sede giurisdizionale o amministrativa, con lettera a firma del legale rappresentante.
- L'aggiudicazione del servizio deve intendersi immediatamente vincolante per la ditta aggiudicataria.

Art. 15

COMUNICAZIONI E ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE DI GARA

A) Comunicazioni ex art. 76 D.Lgs. 50/2016.

Tutte le comunicazioni in ottemperanza all'art. 76 del D. Lgs. 50/2016 sono effettuate, da parte della stazione appaltante, mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato in sede di presentazione dell'offerta.

In particolare:

1. L'esclusione agli offerenti esclusi;
2. l'aggiudicazione, all'aggiudicatario, a quello che segue in graduatoria, a tutti i partecipanti ammessi e a tutti gli esclusi che abbiano impugnato l'esclusione o che siano ancora nei termini per farlo, nonché

- pronuncia giurisdizionale definitiva. Tali informazioni saranno pubblicate anche nel profilo committente (<https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblcicita-legale/gare>);
3. unitamente alla comunicazione di cui al punto precedente, la stazione appaltante trasmette ai suddetti O.E. i seguenti atti:
 - determinazione di aggiudicazione;
 - verbali delle sedute pubbliche;
 - verbale della commissione giudicatrice.
 4. nella comunicazione di cui al punto 2 è altresì indicata la scadenza del termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, D.Lgs. 50/2016 per la stipulazione del contratto e per l'eventuale esecuzione anticipata in via d'urgenza del contratto, che verrà richiesta qualora la mancata esecuzione immediata della prestazione oggetto dell'appalto determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari;
 5. la decisione della stazione appaltante di non aggiudicare l'appalto;
 6. la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario a tutti i soggetti indicati al precedente punto 2).

B) Accesso alla documentazione di gara.

Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dagli artt. 22 e ss. della L. 241/1990 e s.m.i. e dall'art. 53 del D.Lgs. 50/2016. In particolare, ai sensi dell'articolo 53 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, la documentazione di gara è ostensibile ai partecipanti solo al momento dell'approvazione da parte della stazione appaltante del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

La stazione appaltante accorda l'accesso nel rispetto dell'art. 3 D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 - "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi". Pertanto, i partecipanti alla gara devono di norma presentare istanza scritta di accesso alla stazione appaltante, secondo le modalità previste dalla Legge 241/1990 e relativo Regolamento (D.P.R. 184/2006).

In ogni caso, la stazione appaltante valuta discrezionalmente se l'accesso alla documentazione richiesta sia ammissibile, tenuto conto di quanto stabilito dalla L. 241/1990 e s.m.i., dall'art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e dal D.P.R. 184/2006.

Art. 16

AGGIUDICAZIONE E SUCCESSIVI ADEMPIMENTI

Aggiudicazione

Di norma, ai sensi dell'art. 32 c. 5 e art. 33 c.1 la proposta di aggiudicazione avviene al momento della comunicazione in seduta pubblica della graduatoria conseguente all'attribuzione dei punteggi finali. Si provvederà all'aggiudicazione esclusivamente mediante adozione di specifico ed espresso atto amministrativo da parte della stazione appaltante.

In seguito alla proposta di aggiudicazione e, di norma, prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante:

- ⇒ procede alla verifica, nei confronti dell'aggiudicatario proposto della veridicità delle dichiarazioni contenute nel Documento di Gara Unico Europeo, redatto ai sensi dell'art. 85 c.1 D.Lgs. 50/2016. La verifica, fermo restando quanto previsto all'art. 85 D.Lgs. 50/2016, viene effettuata ai sensi dell'art. 81 c.1 D.Lgs. 50/2016 acquisendo la documentazione attraverso la Banca Dati Nazionale degli Operatori Economici; fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, verrà utilizzata la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC. Per quanto riguarda le certificazioni a comprova dei servizi effettuati, nel caso in cui questi siano stati destinati a strutture sanitarie private, la ditta aggiudicataria **dovrà caricare i relativi certificati sulle banche dati sopra citate.**

In seguito all'adozione dell'atto di aggiudicazione, la stazione appaltante chiede all'aggiudicatario di trasmettere, entro 20 gg. dalla richiesta, la seguente documentazione:

A) Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. 50/2016, l'aggiudicatario deve costituire, con le modalità di cui all'art.93 cc. 2 e 3, una garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% dell'importo contrattuale al netto dell'IVA. In caso di aggiudicazione con ribassi maggiori al 10% la garanzia definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso è maggiore al 20% l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso, ai sensi dell'art. 103 c.1. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93 c.7 D.Lgs. 50/2016 per la garanzia provvisoria. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il committente.

- la clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta" obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta del committente, ad effettuare il versamento della somma richiesta entro 15 giorni, anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa;
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale (art. 1944, c. 2, c.c.);
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2, c.c.

A norma dell'art. 103 c.3 D.Lgs. 50/2016, la mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dall'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, nonché la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del servizio ai sensi dell'art. 103 comma 5 del D.lgs. 50/2016. Lo svincolo della quota residua finale avviene automaticamente dopo 12 mesi dalla conclusione del servizio ovvero, se precedente, alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione finale.

B) Documentazione antimafia

L'aggiudicazione e l'eventuale stipula contrattuale sono condizionate agli esiti dell'accertamento da parte della stazione appaltante dell'insussistenza di cause impedienti in capo all'operatore economico aggiudicatario previste dalla L. 55/90, dal D.Lgs. 490/94, dal D.Lgs. 159/2011 e dal D.Lgs. 153/2014 in tema di antimafia.

C) Tracciabilità dei flussi finanziari

Deve essere compilato e consegnato alla stazione appaltante il modulo che contenga i dati necessari all'adempimento dell'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, L. 13/08/2010, n. 136 ed agli artt. 6 e 7 del D.L. n. 187 del 12.11.2010 (convertito con modificazioni nella Legge 17 dicembre 2010, n. 217) ossia gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato al presente appalto, acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

D) Mandato di rappresentanza / atto costitutivo. (In caso di RTI o consorzi)

Deve essere prodotta copia autentica del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza all'impresa capogruppo, ovvero dell'atto costitutivo del consorzio, ove non prodotto in sede di presentazione dell'offerta per essere il RTI o il consorzio non ancora costituito al momento dell'offerta. Nel contratto di mandato deve essere inserita la clausola che prevede l'obbligo del rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 in ordine a tutti i movimenti finanziari ed a tutte le transazioni relativi alla fornitura in oggetto intercorrenti fra le varie imprese raggruppate.

- la documentazione di cui alle precedenti lett. B) e C) devono essere prodotte da tutte le imprese raggruppate ovvero sia da tutte le imprese consorziate sia dal consorzio;
- la documentazione di cui al precedente punto A) deve essere prodotta dall'impresa mandataria o dal consorzio.

Fatte salve le conseguenze di ordine penale, in caso di carente, irregolare o intempestiva presentazione dei documenti prescritti, ovvero di non veridicità delle dichiarazioni rilasciate, di mancati adempimenti connessi e conseguenti all'aggiudicazione, la medesima sarà annullata e il servizio sarà affidato al concorrente che segue in graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento di tutti i danni e delle spese derivanti dall'inadempimento.

In seguito all'adozione dell'atto di aggiudicazione, e comunque ai fini della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'obbligo di trasmettere alla stazione appaltante via PEC/mail, entro 20 gg. dalla richiesta:

E) Polizza assicurativa per responsabilità civile, documento attestante l'operatività della copertura assicurativa di cui all'art. 19 per responsabilità civile per danni a terzi (RCT/RCO) a copertura di tutti i danni provocati, nello svolgimento del servizio in oggetto, dal personale adibito dall'impresa al servizio stesso, per tutta la durata del contratto.

F) l'atto di nomina a Responsabile esterno del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 D. Lgs. n. 196/03 e s.m.i., firmato dal Legale Rappresentante.

Art. 17

DANNI DA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E POLIZZA ASSICURATIVA IN CAPO ALL'AGGIUDICATARIO

L'Azienda USL è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse verificarsi nell'espletamento delle attività oggetto del presente capitolato.

L'Operatore economico aggiudicatario risponderà pertanto pienamente per gli eventuali danni a persone e/o cose che potessero comunque accadere per l'intera durata del contratto.

A tal fine l'Operatore economico aggiudicatario si impegna a disporre di adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile per i danni che potrebbero derivare ai beni, agli utenti, agli operatori, a terzi o che questi potrebbero arrecare a persone o cose durante l'espletamento del servizio oggetto del presente appalto.

Tale copertura assicurativa dovrà essere mantenuta operante per tutta la durata del contratto.

Copia della polizza assicurativa dovrà essere consegnata all'Azienda USL all'atto della sottoscrizione del contratto.

Art. 18

SICUREZZA SUL LAVORO – COSTI DELLA MANODOPERA

Cooperazione e coordinamento al fini della eliminazione/riduzione dei rischi da interferenze

L'Offerente è tenuto ad osservare tutte le norme di legge che regolano la previdenza e l'assistenza sociale e al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori e deve aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

Al presente è allegato un documento redatto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. che descrive i rischi specifici dell'Azienda e le regole generali di comportamento da adottarsi negli ambienti dell'Azienda medesima. Inoltre, ove dovuto, sono analizzate le interferenze attese ed indicate le relative misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi da interferenza.

Tale documento deve essere compilato compiutamente in tutte le sue parti dagli Offerenti, eventualmente integrato da informazioni allegate, solo se strettamente pertinenti all'attività da svolgere presso gli ambienti del Committente per lo specifico contratto; infine sottoscritto dal datore di lavoro (ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.) e consegnato quale parte integrante della documentazione di gara.

L'Offerente ha, in ogni caso, la possibilità di proporre modifiche a quanto contenuto nel documento di cui sopra, sia in termini di analisi che di soluzioni evidenziandone chiaramente contenuti e motivazioni.

A seguito dell'aggiudicazione, nel caso in cui il Fornitore in fase di offerta non abbia presentato proposte integrative per meglio garantire la sicurezza del lavoro o non offra servizi aggiuntivi per i quali sia necessario valutare ulteriori misure per la gestione delle interferenze, il documento diviene parte integrante del contratto in oggetto.

Tenuto conto delle esigenze di dinamicità del documento, in fase di esecuzione del contratto, il Committente ed il Fornitore si devono ritenere impegnati a comunicare reciprocamente eventuali variazioni che potrebbero insorgere rispetto ai contenuti dello stesso. Nel caso fossero ravvisate criticità o interferenze non preventivamente considerate, sia dal Committente sia dal Fornitore, il documento dovrà essere riformulato con le specifiche integrazioni.

Il Committente, in fase di espletamento del contratto, ha facoltà di controllare, in base alla propria organizzazione, la puntuale osservanza delle misure di prevenzione e protezione definite. In caso di non osservanza delle regole stabilite il Committente potrà imporre al Fornitore la temporanea sospensione dell'attività in corso fino all'avvenuto adeguamento.

Ai fini di quanto stabilito dall'art. 26, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. si precisa che i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni, in rapporto all'affidamento delle attività previste dal presente disciplinare sono pari a 0,00 .

Oneri aziendali / Costi sicurezza propri

Ai sensi dell'art. 95 comma 10 e dell'art. 97 comma 5 del D. Lgs. 50/2016, la Ditta partecipante dovrà indicare (nella busta C dell'offerta economica) i propri costi aziendali – già ricompresi negli importi offerti - concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, i quali devono risultare congrui rispetto all'entità ed alle caratteristiche della fornitura (**v. Allegato F1**).

La mancata indicazione di tali costi è valutata quale grave inadempimento dell'art. 1176 c.c.

Si precisa che il costo della sicurezza, riguardante i rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici, attiene, a titolo esemplificativo, ai costi scaturenti:

- dall'effettuazione della sorveglianza sanitaria ove previsto;
- dalla fornitura ai lavoratori dei necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale;
- dall'effettuazione dell'attività di informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori;
- dalla predisposizione delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza;
- dalla redazione del documento di valutazione dei rischi;
- dai provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- dall'adozione delle misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi

- dall'obbligo di munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- dagli obblighi di riunioni periodiche previste dalla normativa sulla sicurezza;
- dall'aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione della protezione.

Costi manodopera

Ai sensi dell'art. 95 c. 10 e dell'art. 97 c. 5 lett. d) del D. Lgs. 50/2016, la Ditta partecipante dovrà indicare (nella busta C dell'offerta economica) i propri costi della manodopera (v. **Allegato F1**) per le attività necessarie a realizzare il servizio oggetto della gara, già ricompresi negli importi offerti. La Stazione Appaltante ha valutato complessivamente che i costi della manodopera per attività necessarie a realizzare il servizio oggetto della gara sono nell'ordine del 70% dell'importo a base d'asta del lotto.

Art. 19

LICENZE, AUTORIZZAZIONI, TUTELA DEI LAVORATORI E ALTRI OBBLIGHI NORMATIVI

Prima dell'inizio dell'esecuzione contrattuale, l'impresa deve richiedere e ottenere tutte le eventuali prescritte licenze e autorizzazioni per l'espletamento di quanto richiesto dal presente documento. L'impresa deve altresì osservare gli obblighi derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che sopravvenga in corso di esecuzione contrattuale per la tutela materiale dei lavoratori. L'impresa deve in ogni momento, a semplice richiesta della stazione appaltante, dimostrare di avere ottemperato a tali obblighi.

Per tutta la durata del contratto nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra il committente ed il personale addetto all'espletamento delle prestazioni assunto e/o impiegato dall'impresa aggiudicataria. Pertanto, il rapporto contrattuale di tutto il personale adibito al servizio appaltato, escluso il personale assegnato dalla stazione appaltante, intercorrerà esclusivamente con l'impresa aggiudicataria. L'aggiudicatario riconosce che il committente risulta estraneo a qualsiasi vertenza economica o giuridica tra lo stesso aggiudicatario ed il proprio personale dipendente.

Nel caso di contravvenzioni o sanzioni che dovessero essere poste a carico della stazione appaltante per inadempienze, o comunque per responsabilità sussistenti in capo all'impresa, questa deve provvedere all'immediato e totale rimborso a favore della stazione appaltante. In caso contrario, il committente incamera il deposito cauzionale richiedendone poi la ricostituzione nella misura prevista.

Nell'esecuzione del contratto, l'aggiudicatario e gli eventuali subappaltatori devono osservare le norme e prescrizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dell'art 30 del D.Lgs. 50/2016.

La stazione appaltante precisa in ogni caso che ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. 20 marzo 2014, n. 34, recante "Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese", a decorrere dalla data di entrata in vigore di apposito decreto attuativo, la verifica della regolarità contributiva nei confronti di Inps, Inail e Casse Edili avverrà in modalità esclusivamente elettronica e in tempo reale mediante apposita interrogazione. L'esito della interrogazione ha validità di 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), fatta eccezione per l'ipotesi di esclusione individuate dall'apposito decreto attuativo.

In ottemperanza all'art. 30, comma 6, D.Lgs 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5 del medesimo articolo, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

Decorso infruttuosamente detto termine, ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto. In caso di formale contestazione delle richieste, la stazione appaltante provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti, previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 L. 241/1990.

Al fine di garantire il pieno rispetto della tutela retributiva, è fatto obbligo al contraente di trasmettere annualmente una relazione del proprio collegio sindacale, nonché dell'eventuale subappaltatore, che attesti l'avvenuto assolvimento, nel corso dell'anno, degli obblighi retributivi nei confronti del personale dipendente. In caso di RTI/consorzio ordinario/impresе riunite in rete nella forma di unione costituita, la mandataria deve

adempimento dell'obbligo di trasmissione della relazione del collegio sindacale attestante la regolarità retributiva comporta la sospensione, da parte della stazione appaltante, dei pagamenti inerenti le prestazioni rese.

Art. 20

STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto sarà concluso e stipulato in una delle forme previste dall'art. 32 c.14 D.Lgs. 50/2016.

Il contratto è stipulato dal Direttore dell'U.O. Acquisti Aziendali (ovvero, in assenza del Direttore dell'U.O. Acquisti Aziendali, dal ruolo dirigenziale formalmente incaricato dello svolgimento delle funzioni vicarie), trascorso il termine dilatorio di cui all'art. 32 c.9 D.Lgs. 50/2016 ed in esito alla verifica del possesso di tutti i requisiti richiesti. Qualora entro i termini previsti dalla legge non siano pervenuti da parte delle amministrazioni competenti e interpellate, tutti i riscontri relativi agli accertamenti ai fini della verifica di cui all'art. 32 c. 7 del D. Lgs. 50/2016, è facoltà dell'amministrazione procedere comunque alla stipulazione del contratto. In ogni caso, l'efficacia del contratto eventualmente stipulato è subordinata all'esito positivo dei controlli imposti dalla normativa vigente (condizione legale), sicché il mancato esito positivo dei controlli ha effetto sull'esistenza inter partes del contratto.

Il contratto è stipulato entro 60 gg. dall'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva, e comunque non prima della scadenza del termine dilatorio di cui all'art. 32, c. 9, D.Lgs. 50/2016, ossia non prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ovvero non prima del decorso del termine previsto dal successivo c. 11 del medesimo articolo in caso di presentazione di ricorso avverso l'aggiudicazione definitiva con contestuale domanda cautelare, fatta salva, decorsi tali termini, l'eventuale motivata esigenza di esecuzione anticipata del contratto, stabilita con provvedimento *ad hoc*.

Il contratto stipulato successivamente alla esecuzione anticipata ratifica tale fase, producendo effetti ed essendo decorrente, dalla data di effettivo avvio dell'esecuzione.

Qualora il contratto, per motivi espressi in apposito provvedimento, non possa poi addivenire a formale stipula, il committente corrisponderà il corrispettivo emergente dalla procedura di gara, corrispondente alle attività svolte, ai sensi dell'art. 32, c. 8, D.Lgs. 50/2016.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese inerenti al contratto, fra cui - a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo -, diritti di qualsiasi natura, onorari, imposta di bollo, imposta di registro in tutti i casi, compreso quello di registrazione volontaria in misura fissa.

Art. 21

PENALITA' E CLAUSOLE DI RISOLUZIONE

In caso di inosservanza delle obbligazioni pattuite saranno applicate penali in considerazione della gravità dell'inadempimento e dell'eventuale recidiva.

L'applicazione delle penalità, previo contraddittorio tra le parti, sarà preceduta da formale contestazione scritta.

In particolare:

- in caso di sospensione o mancata effettuazione del servizio, anche parziale, sarà applicata una penale pari a € 100,00 per ogni giorno di mancato servizio;
- in caso di impiego di figure professionali non in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa per lo svolgimento delle funzioni richieste, sarà applicata una penale pari a € 500,00 per ogni inadempimento; in tal caso, oltre ad essere applicata la penalità, l'Impresa aggiudicataria dovrà immediatamente provvedere a sostituire l'operatore con figura in possesso dei requisiti prescritti;
- in qualsiasi altro caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente lettera invito inclusiva del capitolato tecnico o di compimento da parte dell'Operatore Economico aggiudicatario o dei suoi dipendenti di un atto che possa compromettere la regolare esecuzione del servizio o possa recare pregiudizio nei confronti degli utenti, sarà applicata una penale da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00 a seconda della gravità della violazione.

Gli importi dovuti a titolo di penalità saranno notificati all'Operatore economico aggiudicatario con relativa nota di addebito "fuori campo IVA" ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 633/72, oppure verranno direttamente decurtati da parte dell'Azienda USL sull'ammontare dei crediti eventualmente maturati e/o maturandi.

Rimane salva ogni altra azione tendente al risarcimento dell'eventuale maggiore danno subito o della maggiore spesa sostenuta in dipendenza di tali fatti.

Ogni inadempimento agli obblighi contrattuali sarà contestata all'Operatore economico aggiudicatario a mezzo di comunicazione scritta contenente la diffida ad adempiere entro il termine di 15 giorni. Decorso inutilmente il suddetto termine resta in facoltà all'Azienda USL risolvere il contratto facendo salva l'azione per il risarcimento di tutti i danni subiti.

Le principali cause che danno luogo alla risoluzione del contratto sono:

- arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione del servizio in oggetto non dipendente da causa di forza maggiore;
- gravi e reiterate violazioni delle norme di legge e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità del servizio;
- comportamenti fraudolenti posti in essere a danno dell'Azienda USL;
- intervenuta dichiarazione di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, se ed in quanto prevista per l'Operatore Economico Aggiudicatario;
- cessione ad altri (o subappalto), in tutto o in parte, sia direttamente, che per interposta persona, del servizio oggetto del presente capitolato;
- ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione del servizio, ai sensi del Capo XIV del Titolo II del Libro IV del Codice Civile;
- sopravvenute cause di esclusione e sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia;
- sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante dell'Operatore Economico Aggiudicatario per un reato contro la Pubblica Amministrazione;
- gravi e reiterate violazioni degli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione, sia per quanto espressamente previste dal contratto che per quanto comunque previsto dalle norme vigenti in materia;
- in caso di esito negativo delle verifiche sulle modalità operative dello svolgimento del servizio ed altresì in caso di mancata regolarizzazione delle attività da parte dell'Operatore economico aggiudicatario nel termine fissato dall'Azienda USL in relazione alle verifiche.

Art. 22

DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

In armonia con le esigenze aziendali di qualità e di buona gestione, al fine di consentire il corretto svolgimento del servizio, l'Azienda, ai sensi dell'Art. 101 del D.Lgs. 50/2016, designa il direttore dell'esecuzione del contratto, che, in particolare, coordina tutti i ruoli coinvolti nell'esecuzione del contratto; è l'interfaccia decisionale con il contraente per conto del committente, comunica al RUP, le eventuali inadempienze nell'espletamento della fornitura/servizio, anche al fine di pianificare gli interventi giuridico-amministrativi necessari.

Art. 23

FATTURAZIONE, PAGAMENTO E CESSIONE DEL CREDITO

FATTURAZIONE

Tutte le fatture e i documenti contabili (es. i documenti di trasporto) emessi devono essere intestati a:

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

Sede legale e operativa: via De Gasperi, 8 – 48121 Ravenna (RA)

Codice fiscale e partita IVA: 02483810392

Al fine di poter procedere alla corretta registrazione e liquidazione delle fatture, è indispensabile che le stesse siano tenute distinte con riferimento agli ordini se effettuati dalle quattro sedi operative di Forlì, Cesena, Rimini e Ravenna.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi da 209 a 213, Legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse all'Azienda USL esclusivamente in formato elettronico, attraverso il sistema di interscambio (SDI).

Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture:

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA - I.P.A. Unico per tutte le sedi operative:

codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) 0L06J9

Il mancato rispetto delle disposizioni non consentirà il regolare pagamento delle fatture, che saranno restituite al fornitore stesso. Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture delle Aziende Sanitarie afferenti il SAM contattare: Azienda Usl della Romagna U.O. Bilancio e Flussi finanziari della sede operativa di Ravenna (tel. 0544 286527).

Le fatture devono tassativamente indicare i seguenti elementi:

- numero dell'ordine aziendale;
- numero e data del DDT;
- dettaglio merce consegnata/servizio prestato;

- (eventuale) il codice unico di progetto (CUP), se riportato in ordine.

La fatturazione del servizio dovrà avvenire a cadenza mensile, in caso di RTI la stazione appaltante favorisce la fatturazione unica emessa dalla mandataria.

Qualora la modalità di fatturazione dovesse variare in corso di esecuzione del contratto, queste saranno prontamente comunicate e il fornitore dovrà immediatamente adeguarsi alle nuove direttive impartite.

PAGAMENTI

I committenti procedono ai pagamenti delle fatture secondo quanto disposto dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, così come modificato dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 e interpretato dal Ministero dello Sviluppo Economico 23 gennaio 2013, prot. n. 1293 e dall'art. 24 L. 30 ottobre 2014, n. 161.

In nessun caso, ivi compresi eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il fornitore può sospendere l'esecuzione del servizio, ferme restando le tutele accordate dagli art. 3 e 6 D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Qualora il fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, resta facoltà dell'U.O. Acquisti Aziendali risolvere il contratto mediante unilaterale dichiarazione comunicata con lettera AR, con conseguente addebito di tutti i danni subiti e subendi.

Si precisa che, a seguito di adesione, alla Convenzione Intercent-Er per l'affidamento del "Servizio di Tesoreria per le Aziende Sanitarie della Regione Emilia Romagna, si riportano le seguenti condizioni economiche a carico del fornitore:

Bonifici a fornitori con conti sul Tesoriere: nessuna commissione

Bonifici a fornitori su Istituti di Credito diversi:

- Per pagamenti fino a 1.000: nessuna commissione
- Per pagamenti tra 1.000,01 e 10.000,00: € 3,00 di commissione a bonifico a carico del beneficiario
- Per pagamenti oltre 10.000,00: € 5,00 di commissione a bonifico a carico del beneficiario

Si informa che l'Azienda USL della Romagna (Codice Fiscale e Partita IVA 02483810392) rientra nel regime di cui all'art. 17-ter d.P.R. 633/72, così come modificato dalla Legge 190/2014 (*split payment*). Pertanto, a decorrere dal 01/01/2015, tutte le fatture relative alla fornitura di beni e servizi devono essere emesse nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla citata normativa. Nella fattura deve essere inserita l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI", così come disposto dall'art. 2 del decreto MEF del 23/01/2015. L'Azienda USL della Romagna provvede al pagamento della fattura al fornitore al netto dell'IVA, procedendo successivamente al versamento all'erario dell'IVA esposta in fattura.

Forma dell'ordine di consegna e del documento di trasporto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 23-quarter, c. 2, della L.R. Emilia-Romagna 24/05/2004, n. 11 e s.m.i, nonché della conseguente D.G.R. 23 marzo 2015, n. 287, le Aziende e gli enti del SSR a partire dal 30 giugno 2016, sono tenuti ad emettere gli ordini esclusivamente in forma elettronica, attraverso il Sistema Regionale per la dematerializzazione del ciclo passivo degli acquisti (SiCiPa-ER), pertanto l'operatore economico si impegna a ricevere ordini elettronici e ad inviare documenti di trasporto elettronici attraverso il SiCiPa-ER, secondo le modalità previste dalle disposizioni inerenti alle modalità per la gestione del nodo telematico di interscambio della Regione Emilia Romagna (NoTI-ER) e per la sua utilizzazione (art. 23-ter, c. 3, L.R. 11/2004 e D.G.R. 1484/2014) e, comunque, ad adempiere tempestivamente alle linee guida che potranno essere impartite a livello regionale e/o nazionale anche in corso di esecuzione contrattuale.

L'aggiudicatario, dovrà fornire agli uffici ordini aziendali, indicazione sull'Access Point provider di cui intende avvalersi per la gestione del ciclo passivo informatizzato riferito al ricevimento di ordini elettronici ed alla emissione di DDT informatizzati verso l'AUSL della Romagna. L'aggiudicatario dovrà, inoltre, indicare se intende avvalersi delle modalità semplificate di ricezione ordini e invio DDT tramite la piattaforma di e-Procurement e in questo caso dovrà fornire il Participant ID ottenuto al termine della registrazione al servizio.

Si precisa, inoltre, che:

- Accettazione della merce in caso di arrivo di DDT solo elettronico: tutti i DDT elettronici devono essere considerati accettati con riserva;
- Riferimento Amministrazione: i fornitori dovranno acquisire, quando valorizzato, il valore che potranno trovare nell'ordine indicato come "Riferimento Amministrazione" e riportarlo nella susseguente fattura. Il Riferimento Amministrazione potrà essere valorizzato sia nell'ordine tradizionale, cartaceo, sia nell'ordine informatico secondo specifiche PEPPOL. Per quest'ultimo caso si rimanda al sito dell'Agenzia Intercent-ER: <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/noti-er-fatturazione-elettronica/supporto-alluso>, dove alla sezione "FAQ" è descritta questa possibilità di compatibilità del trasporto dell'ordine secondo specifiche PEPPOL. Tale valore, quando presente

dovrà essere riproposto dal fornitore in fattura nel "tag XML" 1.2.6 <Riferimento Amministrazione> del tracciato fattura PA.

CESSIONE DEI CREDITI

La cessione dei crediti derivanti dal contratto è ammessa secondo le modalità di cui all'art. 106 c. 13 D.Lgs. 50/2016, fermo restando l'onere a carico del cessionario di ottemperare agli obblighi imposti dall'art. 3, L. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari (Avcp, determinazione 7 luglio 2011, n. 4). La cessione dei crediti è efficace ed opponibile alla stazione appaltante solo qualora quest'ultima non abbia espresso il rifiuto mediante comunicazione notificata al cedente ed al cessionario entro 45 giorni dall'avvenuta notifica della cessione.

Art. 24

OBLIGHI E RESPONSABILITÀ IN CAPO ALL'AGGIUDICATARIO

La ditta aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del fornitore stesso quanto dell'Azienda USL e/o di terzi, in virtù dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccezionata.

Sarà pertanto, a carico della Ditta il risarcimento di qualsiasi danno arrecato a cose e persone nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, con la previsione che l'Azienda USL debba essere considerata terza a tutti gli effetti ed esonerata da ogni responsabilità.

A tal fine il Fornitore, dovrà essere in possesso di adeguata polizza con primario Assicuratore e mantenerla in vigore per tutta la durata del contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente contratto come previsto all'art. 19 del presente disciplinare.

Qualora il fornitore non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, l'operatività della copertura assicurativa, il contratto di fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Art. 25

FORO COMPETENTE

Per ogni controversia concernente l'interpretazione, applicazione od esecuzione del futuro contratto è esclusivamente competente il foro presso cui ha sede l'AUSL committente.

Art. 26

INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. N.196/2003

Ai sensi dell'art. 13, c. 1, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della presente procedura di gara è operato nel rispetto della privacy e degli obblighi di riservatezza. Il trattamento dei dati si svolge nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

Finalità e modalità del trattamento

Il trattamento dei dati è finalizzato all'espletamento della procedura di gara, nonché delle attività ad essa correlate e/o conseguenti e/o imposte dalla normativa vigente. In relazione alla descritta finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette, e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. I dati possono essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura per l'affidamento della fornitura oggetto di gara; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria, fermo restando quanto previsto dal presente documento.

Comunicazione e diffusione

La comunicazione e la diffusione dei dati possono avvenire solo se previste da norme di legge o di regolamento o, qualora risultino necessarie, per lo svolgimento di attività istituzionali e più precisamente nei confronti di:

- altre amministrazioni pubbliche, i cui dati possono essere comunicati per adempimenti procedurali;
- autorità giudiziaria che ne faccia richiesta;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa;

- soggetti pubblici o privati con cui si intrattengono rapporti per la fornitura di beni, servizi, o di prestazioni sanitarie, ivi compresi quelli che svolgono attività strettamente correlate all'esercizio di professioni sanitarie o che gestiscono reti informatiche, nonché associazioni od organizzazioni di volontariato;
- personale interno od esterno all'amministrazione che ricopre il ruolo di "responsabile" o di "incaricato" del trattamento;
- negli altri casi previsti dalla legge o da regolamenti.

Titolare

Per la presente gara il titolare del trattamento dei dati è l'Azienda USL della Romagna, legalmente rappresentata dal Direttore Generale *pro-tempore*, con sede legale in via de Gasperi, 8 - Ravenna. Il Responsabile del trattamento dei dati è individuato, con delibera n. 343 del 15/07/2016 nel Direttore dell'UO Acquisti Aziendali.

Diritti dell'interessato

A seguito del trattamento dei dati, si possono esercitare i diritti previsti dall'art. 7 D.Lgs. 196/03; Più precisamente, l'interessato può conoscere i dati trattati, nonché può richiedere l'aggiornamento, la rettificazione e, ove abbia interesse, l'integrazione nonché le altre prerogative previste dalla legge.

Art. 27

OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Nell'esecuzione della fornitura, l'aggiudicatario deve adempiere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136 e dagli artt. 6 e 7, D.L. 12 novembre 2010, n. 187 (convertito con modificazioni nella Legge 17 dicembre 2010, n. 217), in tema di tracciabilità dei flussi finanziari; deve, in particolare, utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi esclusivamente presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, a tutti i movimenti finanziari ed a tutte le transazioni relativi al servizio in oggetto, che devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati devono essere comunicati al committente prima della sottoscrizione del contratto e comunque entro sette giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente appalto. Entro gli stessi termini devono essere comunicati le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il mancato utilizzo, da parte dell'aggiudicatario del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto relativo al servizio in contestato, con incameramento della cauzione definitiva.

L'aggiudicatario è altresì obbligato ad informare il committente e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente, in merito ad eventuali inadempimenti della propria controparte (subappaltatore e/o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché della conseguente risoluzione del rapporto contrattuale prevista, come da art. 3, c. 8, L. 136/2010.

L'aggiudicatario si impegna inoltre ad inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti eventualmente sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla fornitura aggiudicata, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine della verifica di tale adempimento, e in ottemperanza a quanto disposto con determinazione Avcp 7 luglio 2011, n. 4, è fatto obbligo all'aggiudicatario di trasmettere alla stazione appaltante copia conforme all'originale di tali contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla fornitura oggetto della presente gara.

Al fine dell'adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, in ogni documento fiscale, nonché in ogni bonifico bancario o postale o in ogni altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, deve essere riportato, in relazione a ciascuna transazione finanziaria legata ai prodotti di cui al presente appalto, il codice CIG.

In caso di aggiudicazione ad imprese raggruppate in RTI, ciascun componente del RTI è tenuto ad osservare in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti gli obblighi derivanti dalla L. 136/2010, anche al fine di non interrompere la concatenazione dei flussi tracciati tra stazione appaltante e singoli subcontraenti. Pertanto, la mandataria deve rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità che saranno altresì inserite nel contratto di mandato.

Le medesime condizioni valgono in relazione ai consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 45, c. 2, lett. e),

Art. 28
SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta [ad esempio: garanzia provvisoria, contratto di avvalimento aventi data certa anteriore alla data di scadenza delle offerte, etc.]

Il mancato possesso dei prescritti requisiti non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non superiore a dieci giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla stazione appaltante l'eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio.

In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Art. 29
OBBLIGHI DI INTEGRITÀ E DI AMMINISTRAZIONE APERTA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, c. 17, L. 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", la mancata sottoscrizione e/o il mancato rispetto del patto di integrità allegato al presente documento costituiscono causa di esclusione dalla gara. Il patto d'integrità costituisce parte integrante e sostanziale del presente documento.

In armonia con la suddetta **L. 6 novembre 2012, n. 190**, con la sottoscrizione del contratto, l'appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:

1. rispetta incondizionatamente i vincoli imposti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, in tema di "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165". A tal fine, la stazione appaltante precisa che nel contratto sarà contenuta apposita clausola in merito al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, applicabile all'operatore economico aggiudicatario ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, c. 3 del medesimo Regolamento;
2. rispetta incondizionatamente i vincoli imposti dal "Codice di comportamento dell'Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna", approvato con deliberazione del Direttore Generale AUSL della Romagna 56/2014 e integrato con deliberazione del Direttore Generale AUSL della Romagna 701/2014. A tal fine, la stazione appaltante precisa che:
 - detto Codice di comportamento è pubblicato sul sito internet aziendale www.auslromagna.it - sezione "Amministrazione trasparente", da cui può essere liberamente consultato e scaricato; in ogni caso, ciascun operatore economico può chiederne la trasmissione al fine della presentazione dell'offerta rivolgendosi via e-mail al RUP;
 - nel contratto sarà contenuta apposita clausola in merito al rispetto del Codice di comportamento specifico dell'Azienda USL della Romagna, in capo ai dipendenti dei fornitori che svolgano la propria attività all'interno o per conto dell'Azienda USL della Romagna;
3. riconosce che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la stipula del contratto;
4. riconosce di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la stipula del contratto;
5. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro, regali o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risulti conforme al vero quanto riconosciuto ai sensi del precedente disposto, ovvero l'appaltatore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del contratto, lo stesso si

derivanti dalla risoluzione.

In ottemperanza ai principi di amministrazione trasparente, la stazione appaltante assicura la trasparenza dell'attività amministrativa mediante la pubblicazione, nel sito web istituzionale, delle informazioni relative ai procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a servizi e forniture, di cui al D. Lgs. 50/2016. A tal fine, la stazione appaltante tiene conto: (a) **delle modalità individuate dall'art. 1, commi 15, 16 e 32, L. 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"**; (b) dell'art. 37, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; (c) delle indicazioni interpretative fornite dal Garante per la protezione dei dati personali, ivi incluso il parere 7 febbraio 2013, n. 49; (d) delle indicazioni interpretative fornite dall'Avcp, dalla Civit/Anac, dal Dipartimento della Funzione Pubblica e/o dalle autorità governative; (e) degli eventuali provvedimenti emessi dalla Regione Emilia-Romagna in materia.

In particolare, la stazione appaltante pubblica nel proprio sito web istituzionali:

- la struttura proponente;
- l'oggetto del bando identificato dal CIG (ovvero del lotto identificato dal CIG), e la procedura di scelta del contraente;
- l'elenco degli operatori economici partecipanti alla procedura di scelta del contraente, ovvero codice fiscale, ragione sociale e ruolo degli stessi (in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti);
- l'aggiudicatario, ovvero codice fiscale, ragione sociale e ruolo degli stessi (in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti);
- l'importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza e al netto dell'IVA;
- i tempi di completamento del servizio o fornitura oggetto di appalto (data di effettivo inizio e data di ultimazione);
- l'importo delle somme liquidate

Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. La stazione appaltante trasmette altresì in formato digitale tali informazioni all'ANAC, che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, D.L. 21 giugno 2013, n. 69.

Art. 30

FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE, PROCEDURE CONCORSUALI

In caso di scioglimento o di liquidazione dell'operatore aggiudicatario, l'Azienda USL ha il diritto di pretendere tanto la risoluzione del contratto da parte del soggetto in liquidazione, quanto la continuazione dello stesso da parte di quello subentrante.

In caso di fallimento o di ammissione a procedure concorsuali, il contratto si ritiene risolto di diritto a partire dal giorno della dichiarazione di fallimento o di ammissione alle procedure concorsuali, fatto salvo il diritto dell'Azienda USL di rivalersi sulla cauzione e sui crediti maturati per il risarcimento delle maggiori spese conseguenti alla cessazione del servizio.

In caso di fallimento dell'appaltatore, la stazione appaltante può interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento della parte residua di fornitura. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente escluso l'originario aggiudicatario. L'eventuale affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Art. 31



NORME DI RINVIO.

Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si intendono richiamati:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e

forniture" (ovvero "Codice dei Contratti Pubblici"), come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

- il codice civile;
- la normativa vigente in tema di attività contrattuale.

<p>Il Responsabile del procedimento Dott.ssa Ornella Versari</p> 	<p>U.O. ACQUISTI AZIENDALI IL DIRETTORE Dott.ssa Annarita Monticelli</p> 
<p>L'OPERATORE ECONOMICO Letto, approvato e sottoscritto per accettazione: (Timbro e firma del legale rappresentante)</p> <p>_____</p> <p>(firma 1 di 2)</p>	

Il sottoscritto _____, quale procuratore e legale rappresentante dell'Operatore Economico, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole del presente documento e degli allegati ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c. c., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e i patti ivi contenuti, nessuno escluso od eccettuato ed accetta e specificatamente sottoscrive le clausole di cui agli artt. 1-2-3-4-5-6-11-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-27-29-31.

L'OPERATORE ECONOMICO
Letto, approvato e sottoscritto per accettazione:
(Timbro e firma del legale rappresentante)

(firma 2 di 2)